SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 4 giugno 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 31 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 134

Ministero dell'industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO 9 maggio 2001.

Approvazione della disciplina del mercato elettrico di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.

01A5373

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomezia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, è composto dal sindaco e da trenta membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da ventisette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pomezia (Roma) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio D'Acunto è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 17 maggio 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Pomezia (Roma), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 29 novembre 1998, composto dal sindaco e da trenta consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 8 maggio 2001, da ventisette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6022/3968/98/Gab./AA.LL. dell'8 maggio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, attese le dimissioni di quasi la totalità del corpo consiliare, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomezia (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio D'Acunto.

Roma, 14 maggio 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A5897

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 20 aprile 2001.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio F.3000 di Monza, del Gran Premio di Motociclismo del Mugello, del Giro dell'Ossola e di Udine Pedala - Manifestazione 2001.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 13 dicembre 2000 con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie nazionali dell'anno 2001;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria nazionale del Gran Premio F.3000 di Monza, del Gran Premio di Motociclismo del Mugello, del Giro dell'Ossola e di Udine Pedala - Manifestazione 2001, nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria medesima;

Vista la delibera in data 9 settembre 1993 con la quale il comitato generale per i giochi ha stabilito che le operazioni di estrazione e di abbinamento delle lotterie nazionali devono svolgersi nella sede istituzionale di Roma;

Vista la decisione del Ministro delle finanze in data 16 luglio 1993, n. 11494, con la quale il prezzo di vendita al pubblico di ciascun biglietto è stabilito in L. 5.000;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale del Gran Premio F.3000 di Monza, del Gran Premio di Motociclismo del Mugello, del Giro dell'Ossola e di Udine Pedala - Manifestazione 2001, con inizio il 23 aprile 2001, avrà termine il 24 giugno 2001.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti sedici serie composte da 100.000 biglietti ciascuna A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 5.

La massa premi potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento della vendita dei biglietti.

Art. 6.

La vendita all'ingrosso dei biglietti cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24,00 di mercoledì 20 giugno 2001.

I biglietti invenduti annullati ed i relativi elaborati contabili dovranno pervenire al comitato generale per i giochi, entro le ore 15 di venerdì 22 giugno 2001.

Art. 7.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, a Roma presso la sala delle lotterie nazionali della Direzione generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, il giorno 24 giugno alle ore 18. Il pubblico potrà accedere alla predetta sala dall'ingresso di via Anicia n. 11.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 24 giugno 2001 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con apposito provvedimento.

Art. 8.

Ultimate le operazioni di estrazione dei biglietti estratti vincenti e registrati a verbale i risultati di essi sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei primi quattro biglietti estratti vincenti con la vettura vincitrice del «Gran Premio F.3000 di Monza», con la moto vincitrice del «Gran Premio d'Italia-Mugello», con il ciclista vincitore del «Giro dell'Ossola» e con ciclista vincitore di «Udine Pedala».

L'abbinamento dei biglietti vincenti i premi di prima categoria sarà determinato dalle graduatorie ufficiali fornite dalle rispettive giurie iniziando dal biglietto abbinato alla vettura vincitrice del «Gran Premio F.3000 di Monza», al quale, pertanto, sarà attribuito il primo premio; il secondo premio sarà attribuito al biglietto abbinato alla moto vincitrice del «Gran Premio Italia-Mugello»; il terzo premio sarà attribuito al biglietto abbinato al ciclista vincitore del «Giro dell'Ossola» ed il quarto premio sarà attribuito al biglietto abbinato al ciclista vincitore di «Udine Pedala».

Ai fini dell'attribuzione del primo premio di prima categoria, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più vetture nella classifica del Gran Premio di Monza, si effettuerà il sorteggio fra le vetture classificatesi per il primo posto.

Ai fini dell'attribuzione degli altri premi successivi al primo, nel caso di giudizio *ex-aequo* di più moto e di più ciclisti per uno dei posti delle separate classifiche, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi, fino al numero uguale di moto e di ciclisti giudicati *ex-aequo* verranno sommati e divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati alle moto ed ai ciclisti in questione.

Qualora le manifestazioni alle quali è abbinata la lotteria, o anche soltanto una di esse, non dovessero avere luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Al termine delle operazioni di estrazione e di abbinamento sarà data al pubblico comunicazione conclusiva dei risultati di dette operazioni.

Art. 9.

Il dott. Antonio Salimbene, direttore amministrativo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere il verbale delle operazioni di estrazione e di abbinamento dei biglietti vincenti i premi nazionali.

Detto funzionario, in caso di impedimento sarà sostituito dalla dott.ssa Nicoletta Boserman e dalla dott.ssa Carmela Maresca, entrambe direttori amministrativi dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti che verrà compilato dal Ministero delle finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 20 aprile 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2001
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 37

01A5898

DECRETO 28 maggio 2001.

Sospensione dei versamenti dell'imposta unica da parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, recante la disciplina delle attività di gioco, che riserva allo Stato l'organizzazione e l'esercizio dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici, per i quali si corrisponde una ricompensa di qualsiasi natura e per la cui partecipazione sia richiesto il pagamento di una posta in denaro;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, che ha riordinato l'imposta unica sui concorsi e sulle scommesse, a norma dell'art. 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'art. 3, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto il decreto ministeriale 2 giugno 1998, n. 174, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'organizzazione e l'esercizio delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa su competizioni sportive organizzate dal C.O.N.I., emanato ai sensi dell'art. 3, comma 230, della legge n. 549 del 1995;

Visti gli articoli 16 della convenzione tipo che accede alla concessione per l'esercizio delle scommesse sportive, approvata con decreto ministeriale 7 aprile 1999 e 5 della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse ippiche approvata con decreto ministeriale 20 aprile 1999 che prevedono il pagamento da parte dei concessionari del minimo annuo garantito, in base al quale è stata aggiudicata la concessione;

Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministero delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire, con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili;

Considerato che l'esercizio delle scommesse sia ippiche che sportive ha realizzato un volume di raccolta di gioco pari a circa 5.000 miliardi a fronte di una previsione di 9.000 miliardi circa;

Considerato che la maggior parte dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse non ha raggiunto il minimo garantito in sede di gara, per cui sarà necessario procedere alla escussione delle polizze fidejussorie prestate, alla revoca della concessione nonché a tutte le misure di riscossione coattiva nei confronti del patrimonio societario delle agenzie inadempienti, per il recupero della differenza non coperta dalle garanzie prestate;

Ritenuto che la situazione descritta determinerà uno stato di crisi per l'intero settore con danni evidenti non solo per il concessionario ma anche e soprattutto per l'erario che non introiterà quanto preventivato in termini di imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998, con conseguente pericolo di sviluppo di attività clandestine di raccolta di scommesse non autorizzate;

Ritenute sussistenti le condizioni per sospendere, a favore dei menzionati concessionari, i termini relativi al versamento dell'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998;

Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Decreta:

Art. 1.

1. Nei confronti dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse ippiche e sportive previste rispettivamente dal decreto del Presidente della Repubblica n. 169 del 1998 e dal decreto ministeriale n. 174 del 1998, sono sospesi fino al 15 dicembre 2001 i termini relativi al versamento dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità di ripresa della riscossione delle somme sospese garantendo l'integrale versamento delle predette somme entro il 31 dicembre 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 maggio 2001

Il Ministro: DEL TURCO

01A6021

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 maggio 2001.

Protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci «biologici» anti-TNFα denominato «Studio osservazionale Antares».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Recepimento delle direttive della Comunità economica europea in materia di specialità medicinali», e in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e in particolare l'art. 7;

Considerato che la Commissione unica del farmaco del triennio 1998-2000 e la Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza, nell'ambito dei progetti speciali di applicazione, monitoraggio, e valutazione di trattamenti farmacologici di nuova introduzione in patologie di particolare rilevanza, hanno predisposto un protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci «biologici» anti-TNFα denominato «Studio osservazionale Antares»;

Considerato che il protocollo sarà coordinato dalla stessa Direzione generale della valutazione dei medicinali e della farmacovigilanza e attuato d'intesa con la Società italiana di reumatologia (SIR), con il gruppo di studio di reumatologia della Società italiana di pediatria (SIP), le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Visti i decreti UAC/C/n. 139/2001 del 10 aprile 2001 e UAC/C/n. 140/2001 del 10 aprile 2001, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 101 del 3 maggio 2001, riguardanti, rispettivamente, la specialità medicinale «Remicade», a base di Infliximab, e la specialità medicinale «Enbrel», a base di Etanercept, nei quali, relativamente al regime di distribuzione, si precisa «con prescrizione e distribuzione da parte di centri specializzati individuati dalle regioni e province autonome secondo le modalità definite nel progetto denominato "Antares" che verrà adottato con successivo provvedimento»;

Decreta:

È approvato il protocollo di monitoraggio per il trattamento dei pazienti affetti da artrite reumatoide con farmaci «biologici» anti-TNFα denominato «Studio osservazionale Antares» previsto dai decreti dirigenziali citati in premessa e riportato nel documento allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il 4 giugno 2001.

Roma, 24 maggio 2001

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO

STUDIO OSSERVAZIONALE ANTARES

TRATTAMENTO DEI PAZIENTI AFFETTI DA ARTRITE REUMATOIDE CON FARMACI «BIOLOGICI» ANTI-TNFα

Terapia anti-TNFα nell'artrite reumatoide.

Le recenti acquisizioni sul processo reumatoide nelle sue diverse componenti di flogosi, proliferazione sinoviale e distruzione articolare hanno permesso di mettere a punto farmaci, ottenuti mediante biotecnologie, selettivamente mirati ai meccanismi patogenetici della malattia. Molti farmaci biologici potenzialmente attivi nell'AR sono attualmente in fase di studio. Tra questi, gli agenti in grado di bloccare il TNFα Etanercept e Infliximab) sono quelli maggiormente sperimentati e gli unici ad essere attualmente autorizzati all'uso clinico in Europa e negli U.S.A.

L'Etanercept è una proteina di fusione costituita da un dimero della porzione extracellulare del recettore p75 per il TNFα associato al frammento Fc di una IgG1 umana. È somministrato per via sottocutanea alla dose di 25 mg due volte la settimana. Studi clinici ne dimostrano l'efficacia e la tollerabilità anche in pazienti affetti da artrite reumatoide poliarticolare giovanile. Il dosaggio utilizzato nel corso dei trial clinici in pazienti dai 4 ai 17 anni è di 0,4 mg/kg (fino ad un massimo di 25 mg) due volte alla settimana (Lovell DJ. et al. 2000). L'Infliximab è un anticorpo chimerico (umano-murino) somministrato per infusione endovenosa lenta ad una dose compresa fra 3 e 10 mg/kg ogni 4-8 settimane. L'uso di Infliximab va associato a quello del Methotrexate.

Efficacia clinica.

Il trattamento anti-TNFα si è dimostrato efficace in studi controllati a breve termine (un anno) sia in monoterapia (Etanercept) che in terapia di combinazione con Methotrexate (Etanercept e Infliximab). L'efficacia di questi trattamenti risulta spesso superiore a quella dei trattamenti convenzionali, ma non tale da giustificarne per ora l'impiego alternativo in pazienti non precedentemente trattati (Bathon JM. et al. 2000). Appare invece di grande rilevanza clinica l'efficacia dimostrata dai farmaci anti-TNFα nei pazienti con malattia in fase persistentemente attiva nonostante un adeguato trattamento con Methotrexate (Maini R et al 1999, Weinblatt et al. 1999).

In pazienti con AR in fase attiva e non responsiva alle comuni terapie di fondo Etanercept ed Infliximab si sono dimostrati significativamente più efficaci rispetto al placebo. Il livello di risposta clinica, valutato con il criterio ACR20% è del 59% dopo sei mesi per Etanercept (Moreland LW et al 1999) e del 42-59% dopo un anno (a seconda dei dosaggi e degli intervalli tra i dosaggi) per Infliximab (Lipsky PE et al 2000). Quest'ultimo studio riporta inoltre una riduzione della progressione radiologica della malattia significativamente superiore a quella osservata con solo Methotrexate nei pazienti con malattia refrattaria trattati con Infliximab + Methotrexate.

Tossicità.

Il maggior problema di tossicità si riferisce alla comparsa di infezioni, talora gravi e fatali. Sono stati anche descritti alcuni casi di riattivazione della tubercolosi. Questi effetti indesiderati possono essere in parte legati ai trattamenti concomitanti e a fattori di rischio del paziente come ad esempio diabete scompensato, ulcere cutanee croniche, artriti settiche misconosciute.

Sono riportate con discreta frequenza reazioni locali al sito di iniezione sottocutanea e reazioni orticarioidi e febbrili a seguito di infusione endovenosa.

Altri aspetti includono la comparsa di anticorpi anti-dsDNA e, eccezionalmente, di manifestazioni simil-lupiche, malattie demielinizzanti e citopenie.

I dati finora rilevati indicano, nei pazienti con AR trattati con anti-TNFα una frequenza di neoplasie non superiore a quella attesa nei non trattati.

Per maggiori informazioni si rimanda alla scheda tecnica dell'Etanercept (allegato 1) e dell'Infliximab (allegato 2).

Obiettivi.

I nuovi farmaci anti-TNFα hanno dimostrato una significativa efficacia clinica nell'AR tale da giustificarne una collocazione di rilievo nell'ambito della strategia terapeutica di questa malattia. In considerazione delle conoscenze ancora parziali sugli effetti terapeutici e tossici è quanto mai opportuno provvedere ad una raccolta di dati clinici omogenei e rigorosi.

Obiettivi specifici dello studio sono la valutazione, diretta ed accurata, dell'impiego di questi farmaci sulla popolazione («outcome post-trial») in termini di efficacia e tollerabilità e la valutazione dell'efficienza della rete assistenziale individuata secondo i criteri di scelta stabiliti dallo studio stesso.

Ammissione al trattamento.

I farmaci Etanercept e Infliximab devono essere prescritti secondo le indicazioni autorizzate e contenute nella scheda tecnica (allegato 1, 2).

I criteri di inclusione sono diversi per l'artrite reumatoide in pazienti con età $\geq$ 16 anni e per l'artrite reumatoide giovanile poliarticolare (pazienti con età $\geq$ 4 anni e $<$ 16 anni):

Pazienti con età $\geq$ 16 anni.

Per essere inclusi nel programma di trattamento con anti-TNFα (vedi piano terapeutico) i pazienti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

diagnosi accertata di AR classificabile secondo i criteri dell'American College of Rheumatology (ACR), (allegato 3 - tabella 1);

resistenza a terapia di combinazione.

Ogni paziente deve essere stato trattato con almeno due DMARDs in combinazione, uno dei quali deve essere stato il Methotrexate e la risposta a questi farmaci deve essere stata inadeguata. Nel caso in cui il Methotrexate sia controindicato o non tollerato devono essere stati utilizzati almeno due fra gli altri DMARDs.

I DMARDs, le dosi ed il periodo minimo di trattamento sono i seguenti:

Methotrexate 15-20 mg/settimana da almeno tre mesi;

Sulfasalazina cp. 2-3 g/dì da almeno tre mesi;

Ciclosporina cp. 3-5 mg/kg/dì da almeno tre mesi;

Leflunomide cp. 20 mg/dì da almeno tre mesi;

Aurotiosolfato di sodio fiale I.M. 100 mg/settimana da almeno sei mesi;

Idrossiclorochina 5 mg/kg/dì da almeno sei mesi;

AR in fase di conclamata attività (nonostante i precedenti trattamenti) valutata in base al calcolo del Disease Activity Score (DAS). La malattia è considerata attiva se il DAS risulta $\geq$ 3,7 (allegato 3 - tabella 2).

Pazienti con età $\geq$ 4 anni e $<$ 16 anni.

Per essere inclusi nel programma di trattamento con anti-TNFα (vedi piano terapeutico) i pazienti devono soddisfare tutte le seguenti condizioni:

diagnosi accertata di artrite reumatoide giovanile poliarticolare classificabile secondo i criteri dell'American College of Rheumatology (ACR), (allegato 4 - tabella 1);

AR in fase di conclamata attività: cinque o più articolazioni dolenti o tumefatte (allegato 4 - tabella 2);

mancata risposta al trattamento con Methotrexate al dosaggio di 15-20 mg/m^2 per almeno tre mesi, oppure se vi è intolleranza a tale farmaco

Nello studio saranno inclusi anche i pazienti che hanno già cominciato il trattamento con i farmaci Infliximab ed Etanercept prima dell'avvio dello studio stesso, indipendentemente dal valore del DAS. Per questi casi la scheda di inizio trattamento deve essere ugualmente compilata riportando la data e il luogo in cui il trattamento è stato iniziato.

Criteri di esclusione dei pazienti.

Vanno in ogni caso seguite e rispettate le indicazioni riportate sulla scheda tecnica, usando in particolare grande cautela nei pazienti a rischio di infezioni. L'uso di questi farmaci non è al momento consentito in gravidanza per mancanza di studi adeguati.

Viene considerata controindicazione ciascuna delle seguenti condizioni:

ipersensibilità nota al farmaco;

sepsi o gravi fattori di rischio per sepsi;

infezioni in atto;

tubercolosi in atto oppure pregressa e non adeguatamente trattata;

neoplasie (esclusi i basaliomi).

Criteri di sospensione del trattamento.

Il trattamento deve essere sospeso nei casi in cui si verificano le condizioni previste dai criteri di esclusione, nel caso di scarsa compliance o di tossicità (vedi anche quanto riportato nelle schede tecniche). Il trattamento deve essere comunque sospeso in tutti i casi in cui, secondo il giudizio del medico curante, il beneficio clinico sia insufficiente per giustificare una continuazione della terapia.

In questo studio si propone una valutazione della risposta al trattamento secondo il seguente schema:

Pazienti di età $\geq$ 16 anni.

La valutazione della risposta deve essere effettuata dopo quattordici settimane di trattamento e si consiglia la sospensione in caso di mancato ottenimento dei seguenti risultati:

riduzione $\geq$ 20% del numero delle articolazioni dolenti e tumefatte e di almeno tre dei restanti cinque parametri definiti come criteri di risposta clinica dell'American College of Rheumatology (ACR 20) (allegato 3 - tabella 10).

Pazienti di $\geq$ 4 anni e $<$16 anni.

La valutazione della risposta deve essere effettuata dopo quattordici settimane di trattamento e si consiglia la sospensione in caso di mancato ottenimento dei seguenti risultati:

miglioramento del 30% di almeno tre delle sei variabili del core-set (Giannini EH. Arthritis Rheum 1997), con non più di una delle rimanenti variabili peggiorata più del 30% (allegato 4 - tabella 7).

Non esistono al momento evidenze cliniche circa l'uso di un secondo preparato anti-TNFα in caso di mancata risposta o di intolleranza al primo.

Piano terapeutico.

Il trattamento con agenti anti-TNFα deve essere iniziato e seguito da un medico specialista che abbia esperienza nella diagnosi e nel trattamento dell'artrite reumatoide o dell'artrite reumatoide giovanile poliarticolare.

Nonostante i criteri di classificazione dell'artrite reumatoide (e i criteri di inclusione nello studio) siano diversi per i pazienti con età $\geq$ 4 anni e $<$ 16 e quelli con età $\geq$ 16 anni, le indicazioni per il trattamento hanno limiti di età diversi. Infatti, il trattamento con Etanercept è autorizzato per i bambini e gli adolescenti con età $\geq$ 4 anni e $<$ 18 anni; non essendovi studi definitivi, non è al momento autorizzato l'impiego di Infliximab in questa fascia d'età.

Nei pazienti con età $\geq$ 18 anni, si potrà iniziare, a scelta, con Etanercept o Infliximab secondo le indicazioni contenute nelle schede tecniche (allegato 1 e 2).

Poiché la posologia e la via di somministrazione dei due farmaci sono diverse anche l'erogazione sarà diversa a seconda del farmaco usato secondo lo schema riportato nella tavola 1A-1B. L'Infliximab deve essere somministrato presso un centro specialistico mentre

l'Etanercept viene consegnato al paziente, da un centro specialistico, in occasione delle visite di controllo, in quantità tali da coprire il periodo di trattamento tra un controllo e l'altro.

Monitoraggio e registrazione dei dati.

I pazienti seguiti dai rispettivi centri dovranno essere accuratamente valutati prima dell'inizio del trattamento e monitorati durante e dopo il trattamento. In particolare verranno raccolte le seguenti informazioni:

dati demografici e attività, durata, caratteristiche cliniche e radiologiche di malattia prima del trattamento;

evoluzione clinica secondo le indicazioni parametriche validate sopra riportate;

dati relativi alla tossicità correlata al trattamento con anti-TNFα o trattamenti concomitanti.

La registrazione dei dati viene effettuata dagli specialisti dei centri su schede computerizzabili (allegato 5, 6) secondo il seguente schema:

1) scheda di inizio trattamento: viene compilata per ogni paziente al momento della prima prescrizione del farmaco.

In questa scheda vengono riportati i dati per la caratterizzazione del paziente, per la valutazione basale della malattia e i dati relativi al piano terapeutico previsto.

Le scale e i questionari per la valutazione dello stato di malattia sono riportati nell'allegato 3 (per gli adulti) e nell'allegato 4 per i bambini e gli adolescenti con età ≥ 4 anni e < 16 anni;

2) scheda di monitoraggio: viene compilata dopo quattordici, ventidue e cinquantaquattro settimane di terapia, e ogni volta che si renda necessaria una modifica del piano terapeutico o vengano riportati eventi avversi gravi che richiedono l'intervento dello specialista. La scheda di monitoraggio deve, comunque, essere compilata nel caso di sospensione della terapia.

La scheda consente una valutazione periodica della risposta e della tollerabilità della terapia. In questa scheda vengono riportati i risultati degli esami di laboratorio, le osservazioni sulla compliance al trattamento e gli eventi avversi (le scale per la valutazione della gravità degli eventi avversi e del grado di correlazione dell'evento avverso con la terapia sono riportate nell'allegato 7).

La compilazione di queste schede non sostituisce le normali procedure di segnalazione degli eventi avversi.

Le scale e i questionari per la valutazione dello stato di malattia sono riportati nell'allegato 3 (per gli adulti) e nell'allegato 4 per i bambini e gli adolescenti con età ≥ 4 anni e < 16 anni.

Le schede per il monitoraggio dei pazienti adulti sono scaricabili da un'apposita area del sito internet della Società italiana di reumatologia (SIR), (www.reumatologia.it). L'invio dei dati al database della SIR deve avvenire per via telematica. Solo eccezionalmente, in caso di centri non ancora dotati di adeguata strumentazione, la raccolta dei dati potrà essere effettuata con materiale cartaceo.

Le schede per il monitoraggio dei bambini e degli adolescenti saranno scaricabili da un'area di un sito appositamente predisposto dal gruppo di studio di reumatologia della Società italiana di pediatria (SIP). Le modalità di accesso a questo sito e le modalità di invio delle schede saranno tempestivamente comunicate a tutti i centri.

Tutti i dati raccolti saranno analizzati dal Ministero della sanità in collaborazione con la SIR e con il gruppo di studio di reumatologia della SIP.

Si prevede per lo studio la durata di dodici mesi. I pazienti ammessi al trattamento in questo periodo di tempo verranno, comunque, seguiti per un periodo di un anno.

Ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta.

Benché si tratti di prestazioni terapeutiche da effettuarsi in ambito specialistico su pazienti selezionati, il ruolo del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta resta fondamentale per una adeguata assistenza dei pazienti con AR. Nel caso specifico, i punti maggiormente qualificanti appaiono i seguenti:

informazione del paziente onde evitare false aspettative e richieste di trattamento non motivate;

identificazione di eventuali pazienti refrattari alla terapia di combinazione comprendente Methotrexate e passibili di trattamento con anti-TNFα ma che non afferiscono ad ambulatori specialistici. A tale scopo andranno applicati i seguenti criteri preliminari rilevabili da parte dello stesso medico curante:

> 5 articolazioni dolenti;

> 5 articolazioni tumefatte (rilevate obiettivamente dal medico);

valori di proteina C-reattiva serica > 20 mg/l (o VES > 28 mm alla prima ora).

Se presenti contemporaneamente, questi criteri possono costituire indice di malattia in fase attiva e quindi motivare l'invio del paziente al centro specialistico.

3. Collaborazione con il centro di trattamento nel monitoraggio della risposta, degli eventi avversi e di patologie concomitanti

La collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta sarà assicurata con una adeguata informazione da parte del centro specialistico.

Requisiti dei centri di trattamento.

Sulla base di quanto esposto in precedenza è chiaro che un siffatto trattamento in regime controllato e registrato non può prescindere da una struttura accreditata ospedaliera o universitaria con specifica competenza specialistica.

I farmaci in questione dovranno pertanto essere dispensati da centri qualificati e classificabili come: strutture complesse di reumatologia.

Qualora il numero di tali strutture dovesse risultare insufficiente in ambito regionale, potranno essere identificati ulteriori centri di trattamento con le caratteristiche seguenti: strutture complesse, comunque denominate che abbiano al loro interno strutture semplici di reumatologia formalmente riconosciute dall'azienda sanitaria o ospedaliera, con disponibilità di ambulatorio, day-hospital e degenza.

Limitatamente ai pazienti con artrite reumatoide giovanile poliarticolare (età ≥ 4 anni e < 16 anni): strutture complesse di pediatria aventi, preferibilmente, nel loro ambito unità semplici o equivalenti di reumatologia.

Le regioni e le province autonome individueranno, secondo i criteri predetti, i centri specialistici idonei alla diagnosi e al trattamento dell'AR e comunicheranno la lista dei centri identificati al Ministero della sanità.

Nota illustrativa sull'artrite reumatoide.

L'artrite reumatoide (AR) è una poliartropatia infiammatoria cronica caratterizzata da dolore, impotenza funzionale e distruzione delle strutture articolari.

Studi anglosassoni indicano che a dieci anni dalla diagnosi ben il 44% dei pazienti risulta inabile al lavoro e dopo venti anni di malattia circa il 25% dei casi è stato sottoposto ad almeno un intervento chirurgico di artroprotesi (Wolfe F et al. 1998). Inoltre i pazienti con AR hanno una mortalità significativamente più elevata di quella attesa nella popolazione generale (Wolfe F. et al. 1994, Pincus T. 1995). In Italia si stima che la prevalenza dell'AR sia lo 0,5% (circa 300.000 malati). Il 22% è costretto ad abbandonare ogni tipo di lavoro ed il 10% necessita di assistenza continuata.

Tra i farmaci in grado di controllare la malattia, i cosiddetti DMARDs (Disease modifying anti-rheumatic drugs), quelli più in uso e maggiormente efficaci sono gli antimalarici di sintesi come l'idrossiclorochina, il Methotrexate, la Sulfasalazina, i sali d'oro iniettabili, la Ciclosporina e, introdotta in questi ultimi tempi, la Leflunomide. Questi vengono usati singolarmente, in associazione tra loro o con i corticosteroidi. I risultati ottenuti con questi trattamenti non sono tuttavia completamente soddisfacenti in quanto una rilevante aliquota di pazienti è di fatto refrattaria o solo parzialmente responsiva alla terapia mentre altri pazienti non risultano trattabili a causa di intolleranze farmacologiche. In base ai dati disponibili si stima che in Italia i casi con AR refrattaria siano circa 7000; per quanto riguarda l'artrite reumatoide giovanile poliarticolare, si stima che i casi siano 400-500.

TAVOLA 1 A

Artrite reumatoide dell'adulto: programma terapeutico con Infliximab (Remicade)

PROTOCOLLO ANTARES: FLOW CHART PER INFLIXIMAB (REMICADE)									
	Settimana								
	0	2	6	14	22	30	38	46	54
Visita di controllo e infusione	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔	➔
Dati demografici / anamnesi	●								
Precedenti terapie	●								
Screening per TBC	●								
Dati bioumorali	●			●	●				●
Indice di Ritchie	●								
Scala VAS-dolore	●			●	●				●
Valutazione articolazioni tumefatte e dolenti	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del paziente	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del medico	●			●	●				●
Stato globale di salute (GH)	●								
Questionario HAQ (valutazione dello stato funzionale da parte del paziente)	●			●	●				●

Artrite reumatoide dell'adulto: programma terapeutico con Etanercept (Enbrel)

Etanercept (Enbrel) deve essere somministrato al dosaggio di 25mg s.c. due volte alla settimana. Il farmaco viene consegnato al paziente presso il centro reumatologico di riferimento, in occasione delle visite di controllo come riportato in tabella

PROTOCOLLO ANTARES: FLOW CHART PER ETANERCEPT (ENBREL)									
	Settimana								
	0	2	6	14	22	30	38	46	54
Visita di controllo e consegna del farmaco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dati demografici / anamnesi	●								
Precedenti terapie	●								
Screening per TBC	●								
Dati bioumorali	●			●	●				●
Indice di Ritchie	●								
Scala VAS-dolore	●			●	●				●
Valutazione articolazioni tumefatte e dolenti	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del paziente	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del medico	●			●	●				●
Stato globale di salute (GH)	●								
Questionario HAQ (valutazione dello stato funzionale da parte del paziente)	●			●	●				●

TAVOLA 1B

Artrite reumatoide giovanile: programma terapeutico con Etanercept (Enbrel)

Etanercept (Enbrel) deve essere somministrato al dosaggio di 0,4 mg/Kg (fino ad un massimo di 25mg) s.c. due volte alla settimana. Il farmaco viene consegnato ai parenti del paziente presso il centro reumatologico di riferimento, in occasione delle visite di controllo come riportato in tabella

PROTOCOLLO ANTARES: FLOW CHART PER ETANERCEPT (ENBREL)									
	Settimana								
	0	2	6	14	22	30	38	46	54
Visita di controllo e consegna del farmaco	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dati demografici / anamnesi	●								
Precedenti terapie	●								
Screening per TBC	●								
Dati bioumorali	●			●	●				●
Valutazione articolare	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del paziente	●			●	●				●
Valutazione globale dell'attività di malattia da parte del medico	●			●	●				●
Questionario CHAQ (abilità funzionale)	●			●	●				●

Al protocollo si allegano i seguenti documenti:

Allegato 1 Scheda tecnica di Enbrel (Etanercept)

Allegato 2 Scheda tecnica di Remicade (Infliximab)

Allegato 3 contenente le seguenti tabelle:

4. Criteri classificativi dell'American College of Rheumatology per l'artrite reumatoide
5. Calcolo del DAS
6. Valutazione articolare
7. Esame obiettivo apparato locomotore - Indice di Ritchie
8. Scala Vas-dolore
9. Valutazione globale dell'attività di malattia (paziente)
10. Valutazione globale dell'attività di malattia (medico)
11. Stato globale di salute (GH)
12. Health assessment questionnaire (HAQ)
13. Criteri di risposta clinica dell'American College of Rheumatology per l'artrite reumatoide

Allegato 4 contenente le seguenti tabelle:

14. Criteri classificativi dell'American College of Rheumatology per l'artrite reumatoide giovanile poliarticolare
15. Valutazione articolare
16. Valutazione globale dell'attività di malattia (parente-paziente)
17. Valutazione globale dell'attività di malattia (medico)
18. Childhood health assessment questionnaire (CHAQ)
19. Criteri di miglioramento dell'artrite reumatoide giovanile poliarticolare

Allegato 5 contenente le schede di raccolta dati per il trattamento dei pazienti affetti da ARTRITE REUMATOIDE con farmaci biologici anti TNFα:

- Scheda di inizio trattamento
- Scheda di monitoraggio

Allegato 6 contenente le schede di raccolta dati per il trattamento dei pazienti affetti da ARTRITE REUMATOIDE GIOVANILE POLIARTICOLARE con Etanercept:

- Scheda di inizio trattamento
- Scheda di monitoraggio

Allegato 7 contenente:

- Scala per la valutazione della gravità degli eventi avversi
- Scala per la valutazione del grado di correlazione dell'evento avverso osservato con la terapia

Tutti gli allegati sono accessibili anche attraverso il sito del Ministero della Sanità (www.sanita.it/farmaci/notizie/notizie.asp) e possono essere richiesti al Dipartimento per la Valutazione dei Medicinali e la Farmacovigilanza (Studio Antares – fax 06 5994 3117).

Bibliografia

Bathon JM, Martin RW, Fleishmann RM Tesser JR, Schiff HM, Keystone EC: A comparison of Etanercept and methotrexate in patients with early rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2000; 343: 1586-93

Giannini EH, Ruperto N, Ravelli A, Lovell DJ, Felson DT, Martini A. Preliminary definition of improvement in juvenile arthritis. Arthritis Rheum. 1997;40:1202-9

Lipsky PE et al. Infliximab and methotrexate in the treatment of rheumatoid arthritis. Anti-Tumor Necrosis Factor Trial in Rheumatoid Arthritis with Concomitant Therapy Study Group. N Engl J Med. 2000;343(22):1594-602.

Lovell DJ et al. Etanercept in children with polyarticular juvenile rheumatoid arthritis. N Engl J Med. 2000;342(11):763-9.

Maini et al. Infliximab (chimeric anti-TNF monoclonal antibody) versus placebo in RA patients receiving concomitant methotrexate: a randomised phase III trial. Lancet 1999; 354: 1932-39.

Moreland et al. Etanercept therapy in rheumatoid arthritis. Ann Intern Med 1999; 130: 478-86.

Pincus T. The underestimated long term medical and economic consequences of RA. Drugs 1995; 50 (suppl 1): 1-74.

Weinblatt et al. Trial of etanercept, a recombinant TNF receptor: Fc fusion protein in patients with rheumatoid arthritis receiving methotrexate. NEJM 1999; 340: 252-259.

Wolfe F et al. The long term outcomes of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1998; 41: 1072-82

Wolfe F et al. The mortality of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1994; 37: 481-9

Altri riferimenti bibliografici di interesse

Arnett FC, Edworty SM, Block DA et al. The ARA 1987 revised criteria for the classification of rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1988, 31:315-324.

Choy EHS, Panayi GS: Cytokine pathways and joint inflammation in rheumatoid arthritis. N Engl J Med 2001; 344: 907-16

Cimmino MA, Parisi M, Moggiana G, Mela GS, Accardo S: Prevalence of rheumatoid arthritis in Italy: the Chiavari study. Ann Rheum Dis 1998; 57: 315-8

Emery P, Panayi G, Sturrock R, Williams B: Targeted therapies in rheumatoid arthritis: the need for action. Rheumatology 1999; 38: 911-2.

Dougados M et al. Combination therapy in early RA. AN RCT of sulfasalazine and methotrexate compared with the single components. Ann Rheum Dis 1999; 58: 220-5.

Felson DT, Anderson JJ, Boers M et al. American College of Rheumatology. Preliminary definition of improvement in rheumatoid arthritis. Arthritis Rheum 1995; 38: 727-35

Jonsson B et al. Locomotor status and costs in destructive RA. Acta Orthop scand 1992; 63: 207-12.

Maini et al. Therapeutic efficacy of multiple intravenous infusions of anti-tumor necrosis monoclonal antibody combined with low dose methotrexate in RA. Arthritis Rheum 1998; 41: 1552-63.

McIntosh E. The cost of rheumatoid arthritis. Br J Rheumatol 1996; 35: 781-90.

Montanelli R: L'artrite reumatoide in cifre. Il Sole 24Ore Sanità, 6-12 febbraio 2001; 25.

Pasero G, Priolo F, Marubini E et al. Slow progression of joint damage in early rheumatoid arthritis treated with cyclosporin A. Arthritis Rheum 1996; 39: 1006-15

Prevoo MLL, Van't Hoff MA, Kuper HH, Van Leeuwen MA, Van de Putte LBA, Van Riel PLCM. Modified Disease Activity Scores that include twenty-eight joint counts: development and validation in a prospective longitudinal study of patients with rheumatoid arthritis . Arthritis Rheum 1995; 38: 44-8.

Salaffi F, Peroni M, Ferraccioli GF . Discriminating ability of composite indices for measuring disease activity in rheumatoid arthritis: a comparison of the Chronic Arthritis Systemic Index, Disease Activity Score and Thompson's articular index. Rheumatology 2000; 39: 90-6

Silman A, Klareskog L, Breedeld F, Bresnihan B, Maini R, Van Riel P, Symmons D. Proposal to establish a register for the long term surveillance of advers events in patients with rheumatic diseases exposed to biological agents: the EULAR Surveillance Register for Biological Compounds. Ann Rheum Dis 2000; 59: 419-20

Smolen et al. Efficacy and safety of leflunomide compared with placebo and sulfasalazine in active rheumatoid arthritis: a double blind randomized trial. Lancet 1999; 353: 259-66.

Sokka T et al. Work disability in RA 10 years after the diagnosis. J Rheumatology 1999; 26: 1681-5.

Strand V, Cohen S, Schiff M et al. Treatment of active rheumatoid arthritis with leflunomide compared with placebo and methotrexate. Arch Intern Med 1999; 159: 2542-2550.

Tugwell et al. Combination therapy with cyclosporin and methotrexate in severe RA. NEJM 1995; 333: 137-41.

Van Gestel AM, Haagsma CJ, Van Riel PLCM. Validation of rheumatoid arthritis improvement criteria that include simplified joint counts. Arthritis Rheum 1998, 41; 1845-1850.

Wiles N, Symmons DP, Harrison B, Barrett E, Barrett JH, Scott DG, Silman AJ. Estimating the incidence of rheumatoid arthritis: trying to hit a moving target? Arthritis Rheum. 1999; 42:1339-46.

01A6067

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 4 maggio 2001.

Obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UFFICIO CENTRALE PER L'ORIENTAMENTO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI

Vista la legge del 24 giugno 1997, n. 196, recante disposizioni in materia di promozione dell'occupazione;

Vista la legge del 17 maggio 1999, n. 144, art. 68, relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Visto l'accordo in materia di obbligo di frequenza delle attività formative espresso dalla Conferenza unificata *ex* art. 8 decreto legislativo n. 281/1997, nella seduta del 2 marzo 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 257, art. 9, sulle modalità di finanziamento delle attività formative fino al diciottesimo anno di età;

Acquisita l'intesa con il Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

1. Per il corrente anno 2001 sono destinati al finanziamento delle iniziative di cui all'art. 68, comma 1, lettere *b)* e *c)* e comma 3 della legge n. 144 del 17 maggio 1999, 362 miliardi a valere sul Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Tali risorse vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica del 12 luglio 2000, n. 59, art. 9. Le quote per ciascuna regione e provincia autonoma sono indicate nella tabella *A* allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.

2. Per gli interventi di competenza dei servizi per l'impiego e/o per le azioni di sistema collegate all'attuazione dell'obbligo formativo non coperti da altri finanziamenti di origine nazionale o comunitaria si provvede con una quota fino al 10% delle risorse assegnate.

Le restanti risorse vengono utilizzate per gli interventi di cui all'art. 68, comma 1, della legge n. 144/1999, di competenza alle regioni e alle province autonome e rivolti ai giovani che compiono 15 e 16 anni nel corso dell'anno 2001.

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993.

Art. 2.

1. Le risorse sono assegnate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento che, previa concertazione con le parti sociali, attuano l'obbligo formativo nell'ambito della programmazione regionale.

2. Le risorse vengono erogate alle regioni e province autonome di Bolzano e Trento in seguito alla comunicazione, da parte degli assessorati competenti, di aver speso almeno il 50% delle risorse assegnate con il decreto direttoriale n. 370/SEG./2000 del 13 novembre 2000 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività finanziate, ciascuna regione predispone un rapporto semestrale elaborato secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto direttoriale n. 370/SEG./2000 del 13 novembre 2000 del Ministero del lavoro e previdenza sociale.

4. Qualora entro il 31 dicembre 2003 non venga dichiarato speso dagli assessorati competenti almeno il 70% delle risorse assegnate, il Ministero del lavoro e previdenza sociale potrà procedere alla revoca delle quote non utilizzate.

Roma, 4 maggio 2001

Il dirigente generale: VITTORE

TABELLA *A*

	Dati ISTAT 15 - 17enni fuori dal sistema scolastico Anno 1998	Ripartizione delle risorse da assegnare
	—	—
Piemonte	26.837	23.080.724.380
Valle d'Aosta	578	497.104.087
Lombardia	65.359	56.209.893.727
Prov. Aut. Bolzano	6.489	5.580.654.726
Prov. Aut. Trento	3.779	3.250.006.813
Veneto	30.138	25.919.212.843
Friuli-Venezia G.	4.600	3.956.358.703
Liguria	5.301	4.558.953.722
Emilia Romagna	13.577	11.676.460.043
Toscana	12.666	10.892.716.903
Umbria	2.007	1.726.055.484
Marche	4.366	3.754.837.191
Lazio	23.426	20.146.781.827
Abruzzo	5.551	4.773.958.142
Molise	1.406	1.209.184.858
Campania	72.261	62.145.798.674
Puglia	48.146	41.406.411.226
Basilicata	3.011	2.589.410.823
Calabria	19.987	17.188.943.175
Sicilia	59.777	51.408.946.185
Sardegna	11.660	10.027.586.468

01A5955

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Murales», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Murales», con sede in Brindisi, via F.lli Cervi, 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223866, registro società n. 3397, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1489/207911.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5950

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Margherita 89», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Margherita 89», con sede in Brindisi, via Appia, 25, costituita per rogito dott. Eugenio Travaglini in data 24 marzo 1989, repertorio n. 594, registro società n. 5663, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1989/240823.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5951

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Gennaio 89», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Gennaio 89», con sede in Brindisi, via Appia, 25, costituita per rogito dott. Errico Michele in data 17 febbraio 1989, repertorio n. 5647, registro società n. 5631, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1992/240826.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5952

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Fiori d'arancio», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Fiori d'arancio», con sede in Brindisi, via F.lli Cervi, 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223870, registro società n. 3392, tribunale di Brindisi, B.U.S.C. n. 1493/207915.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5953

DECRETO 9 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Santa Cecilia», in Brindisi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRINDISI

Visto l'art. 2544 del codice civile, primo comma, come integrato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992 n. 2;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovati nelle condizioni previste dai citati articoli 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Constatato altresì secondo quanto stabilito dalla circolare ministeriale n. 73/98, settimo comma, l'impossibilità di procedere al recupero del credito in questione, lo scrivente, avvalendosi della facoltà di cui alla nota ministeriale n. 6908 del 24 settembre 1997, rinuncia, in via temporanea, al contributo per l'ispezione ordinaria, con riserva di eventuale azione di responsabilità da promuovere nei confronti dei responsabili della cooperativa per non aver provveduto al pagamento del credito dello Stato;

Decreta:

La società cooperativa edilizia, di seguito indicata, viene sciolta in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

società cooperativa edilizia «Santa Cecilia», con sede in Brindisi, via F.lli Cervi n. 2, costituita per rogito dott. Loiacono Vincenzo, in data 28 novembre 1984, repertorio n. 223863, registro società n. 3387, tribunale di Brindisi, BUSC n. 1486/207908.

Brindisi, 9 maggio 2001

Il direttore provinciale: MARZO

01A5954

DECRETO 11 maggio 2001.

Costituzione del Comitato provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecco ai sensi della legge 9 marzo 1989, n. 88.

IL DIRETTORE PROVINCIALE REGGENTE
DEL LAVORO DI LECCO

Visto l'art. 44 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che sostituisce il primo comma dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Visto l'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, riguardante le procedure e i criteri di costituzione dei Comitati provinciali istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e previdenza sociale n. 31/1989 del 14 aprile 1989 con la quale sono state impartite direttive per la composizione dei Comitati provinciali istituto nazionale della previdenza sociale;

Vista la nota ministeriale n. 16822 del 26 giugno 1990;

Vista la nota ministeriale n. 67313 del 9 maggio 1996;

Considerato che sono state interpellate le seguenti organizzazioni sindacali a carattere nazionale:

CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro;

CISL Confederazione Italiana Sindacato Lavoratori;

UIL Unione Italiani del Lavoro;

CIDA Confederazione Italiana Dirigenti d'Aziende;

Confindustria;

Confederazione italiana delle piccole e medie industrie API;

Associazione Nazionale Costruttori Edili;

Unione Provinciale Artigiani;

Confederazione Italiana del Commercio e del Turismo;

Confederazione Italiana Esercenti Attività Commerciali e Turistiche Confesercenti;

Confederazione Italiana Agricoltori;

Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti;

Decreta:

La ricostituzione del Comitato provinciale Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecco:

Membri rappresentanti dei lavoratori dipendenti:

1) sig. Sergio Pomari;
2) sig. Sergio Gritti;
3) sig. Franco Casiraghi;
4) sig. Gianluigi Todeschini;
5) sig. Antonio Galbusera;
6) sig. Carla Valsecchi;
7) sig. Mario Lino Appiani;
8) sig. Giovanni Quartarone;

9) sig. Giampiero Paradisi;
10) sig. Domenico Vassena;
11) sig. Pietro Righetto.

Membri rappresentanti dei datori di lavoro:

1) dott. Alberto Comi;
2) sig. Antonio Luverà;
3) dott. Angelo Invernizzi.

Membri rappresentanti dei lavoratori autonomi:

1) sig. Alessio Corti;
2) dott. Marco Brambilla;
3) sig. Ivano Brambilla.

Il direttore *pro-tempore* della direzione provinciale del lavoro di Lecco.

Il direttore *pro-tempore* della ragioneria provinciale dello Stato di Lecco.

Il dirigente *pro-tempore* della sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale di Lecco.

Il comitato ha la durata di quattro anni.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia, ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Como, 11 maggio 2001

Il direttore provinciale reggente: GALEAZZI

01A5947

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il decreto presidenziale n. 25 del 3 marzo 2001 con il quale il presidente della provincia di Pesaro e Urbino designa la sig.ra Gabriella Fastiggi e la sig.ra Fatima Farina rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Gabriella Fastiggi e della sig.ra Fatima Farina, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Pesaro e Urbino;

Decreta:

La sig.ra Gabriella Fastiggi e la sig.ra Fatima Farina sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

CURRICULUM PROFESSIONALE

FATIMA FARINA

FORMAZIONE.

1997 Dottorato - Dottore di ricerca in teoria e ricerca sociale, direttore del corso prof. F. Ferrarotti Università «La Sapienza» di Roma, conseguito il 2 luglio. Titolo dissertazione finale: Che genere di Forze armate? L'istituzione militare nella transizione dalla società maschile al sistema di genere, tutor prof. F. Battistelli, co-tutor prof. Paolo De Nardis.

1995-1996 Visiting scholar - Visiting scholar, Department of sociology, University of Maryland, Stati Uniti (30 agosto 1995-3 marzo 1996).

1994 Post laurea - Summer school in social science data analysis and collection, University of Essex, United Kingdom.

1991-1992 Specializzazione - Scuola di specializzazione in metodi e tecniche della ricerca sociale, facoltà di scienze statistiche, Università «La Sapienza» di Roma, corso triennale, frequenza del primo anno e relativi esami di profitto (interrotto per incompatibilità con il corso di dottorato).

1990-1991 Laurea - Laurea in sociologia, indirizzo economico-organizzativo, cattedra di sociologia dell'organizzazione, Università «La Sapienza» di Roma. Titolo tesi: L'organizzazione militare e le famiglie, relatore prof. F. Battistelli, correlatore prof. F. Mattioli. Voto finale: 110/110 e lode. Corso permanente sull'integrazione europea azione Jean Monnet, facoltà di sociologia, Università di Roma.

1985-1986 Maturità - Diploma di maturità classica, conseguita pressa il liceo F. Vivona di Roma (EUR).

ATTIVITÀ DI DOCENZA CONSULENZA E RICERCA.

2001 - Assegnataria del finanziamento MURST (Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica) nell'ambito del Programma giovani ricercatori, anno 1999-2000, presso la facoltà di sociologia della Libera Università degli studi di Urbino. Titolo del progetto: «La costruzione sociale della mascolinità e della femminilità».

Docente a contratto di sociologia del lavoro, facoltà di sociologia, Libera Università degli studi di Urbino, semestre invernale febbraio-aprile 2001.

Docente nel corso di formazione rivolto agli allievi del corso di commissariato e amministrazione, Stato maggiore Esercito, 13-21 dicembre 2000, Roma.

Docente nel corso estivo di sociologia dei lavoro, Libera Università degli studi di Urbino, facoltà di sociologia, agosto 2000 docente a contratto di sociologia del lavoro, facoltà di sociologia, Libera Università degli studi di Urbino.

Dal 1998 incarico di ricerca nel gruppo interdisciplinare per il progetto «Ambiente di Vita - Ambiente di vita e organizzazione del lavoro domestico», Istituto italiano di medicina sociale.

2000 - Responsabile del monitoraggio dell'integrazione delle donne nell'Esercito su incarico dello Stato maggiore Esercito nell'ambito dell'Osservatorio per la qualità della vita.

Co-coordinatrice del progetto di ricerca sull'imprenditoria femminile, progetto Paola, IRS-Studionet, in coordinamento con la consigliera delegata della commissione pari opportunità del comune di Roma.

Membro del gruppo di ricerca «Il gioco delle parti: teen-agers, adulti e consumi multimediali», progetto di ricerca-intervento nei comuni di Roma e provincia, direttore prof. M. Morcellini, Dipartimento di sociologia, Roma.

Docente di sociologa presso l'American University of Rome, semestre autunnale 1999 e 2000.

Docente di antropologia presso l'American University of Rome, semestre primaverile 1999, 2000.

Docente incaricata di sociologia presso la scuola per infermieri, ASL RM A, via del Melone, 20 - Roma, a.a. 1999-2000.

1999-2000 - Docente e curatrice del seminario «Teoria e analisi socio-organizzativa», cattedra di sociologia dell'organizzazione, Dipartimento di sociologia, Università degli studi «La Sapienza» di Roma, a.a. 1999-2000.

Membro del gruppo di ricerca «Il bambino-alunno nella rappresentazione del corpo insegnanti», ricerca diretta dalla dott.ssa A. Censi, Università degli studi «La Sapienza» di Roma.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI.

Responsabile dei rapporti con le università straniere per il Dipartimento di sociologia di Roma nell'ambito del programma Erasmus.

2000 - Dal 1996 membro del comitato di redazione della Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione.

Dal 2000 collaborazione con la cattedra di sociologia del lavoro, facoltà di sociologia, Libera Università degli studi di Urbino.

Cultore della materia presso la cattedra di sociologia dell'educazione, Università dell'Aquila (dal 1998).

1998-1999 - Cultore della materia presso la cattedra di sociologia dell'organizzazione, Dipartimento di sociologia.

Dal 1993 collaborazione all'attività didattica e seminariale della cattedra di sociologia dell'organizzazione, Università di Roma.

Portavoce dell'osservatorio Donne e Difesa presso il centro studi e documentazione dell'Archivio disarmo, Roma.

1997 - Membro del gruppo di lavoro Donne e Forze armate presso la commissione pari opportunità, Presidenza del Consiglio.

Nell'ambito del progetto «I giovani e il servizio civile a Roma», docente nel corso di formazione rivolto a studenti delle scuole medie superiori.

Segreteria organizzativa del convegno Metodologie nella sociologia dell'organizzazione: modelli e applicazioni nell'organizzazione militare.

1993 - Su incarico dello Stato maggiore Esercito monitoraggio dell'esperimento «Donna italiana soldato per un giorno» (interviste motivazionali, rilevazione ed elaborazione dati in tempo reale).

1992-1995 - Segretaria di redazione della Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione.

Collaborazione all'organizzazione del convegno «L'industria degli armamenti: crisi del mercato e ragioni della riconversione, promosso dall'Archivio disarmo con il patrocinio della Presidenza del Consiglio.

1987-1988 - Intervistatrice per il centro studi e ricerche Ce.Ri.S. di Roma.

INTERVENTI E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI E CONFERENZE.

Partecipazione e intervento al Convegno «Women in the Armed Forces», Ljubljana 20-22 ottobre.

Paper «Join the Army: be a good men or... a woman! Females and Males candidates to the Officer Army Academy», paper presentato alla RC01 interim ISA (International Sociological Association), 13-15 ottobre, Academy for Infomation and Communication, Strausberg, Germany.

2000 - Scenarios for a Sustainable Society: Car Transport System and Mobility Patterns. The case study of Bologna: a multilevel analisys, paper presentato alla Terza Conference of the European Society for Ecological Economics on «Transitions Towards a Sustainable Europe. Ecology. Economy - Policy» 3rd Conference of the European Society for Ecological Economics, «Transitions Towards a Sustainable Europe - Ecology - Economy - Policy» Vienna, 3-6 maggio.

Partecipazione alla IUS Biennal Conference in Baltimore, USA, 22-24 ottobre.

1999 - Partecipazione ai Symposium: Women and Armed Forces, 12-15 ottobre, Institute for Strategic Research, Vienna, in qualità di membro della delegazione italiana Stato maggiore Difesa, presentando una comunicazione sulla evoluzione del consenso sociale sul servizio militare femminile in Italia.

1998 - Partecipazione al convegno, Donne e Difesa: Situazione e Prospettive, S. Maria Ligure, 8-9 gennaio 1998.

The italian Armed Forces in U.N. and Nato missions, La Politica Exterior y de Seguridad Comun de la U.E., ciclo del Jornadas Europeas, Madrid 9-14 giugno.

1997 - Seminario di studio: Quale difesa per il duemila?, 5-6 aprile 1997.

Presentazione della relazione: Il ritratto dell'aspirante soldato: il caso dell'Anados, convegno Donne e Forze armate, Scuola di Guerra aerea, Firenze 15-17 gennaio.

Presentazione della relazione: La donna di fronte al servizio militare - Pax Christi - Centro studi economico sociali per la pace, Firenze 5-6 aprile.

Che genere di Forze armate? intervento presentato al convegno Donne e Difesa, Dipartimento di sociologia, Università statale di Milano, 18 aprile.

Partecipazione al convegno politica e società in Italia, Torino 8-10 maggio 1996.

Presentazione della relazione: Possibilità di inserimento delle donne nelle Forze armate: un'analisi sociologica, «La donna nelle Forze armate», Tavola rotonda promossa da F.I.D.A.P.A. (Federazione italiana donne arti e professioni affari), Viterbo, 21 novembre.

Presentazione della relazione: Il gender gap dentro e fuori l'organizzazione militare, Convegno AIS (Associazione italiana di sociologia) politica e società in Italia, Torino 8-10 maggio.

1995 - Presentazione della relazione: The «mono-gender» system: the italian Armed Forces, University of Maryland, Usa, 8 dicembre.

Presentazione della relazione: Recenti tendenze dell'opinione pubblica sulle questioni militari, convegno professione militare e problematiche sociali emergenti nel nuovo contesto navale e geopolitico, Livorno, Accademia Navale, 15-16 aprile, Livorno.

1993 - Presentazione della relazione: Due Greedy institutions a confronto la famiglia e l'organizzazione militare, convegno sulle metodologie nella sociologia dell'organizzazione: modelli e applicazioni nell'organizzazione militare, Università «La Sapienza», 8-10 maggio, Roma.

Presentazione della relazione: Women's Image within the Armed Forces, Conference of the European Peace Research Association, Firenze 8-10 novembre.

PUBBLICAZIONI.

F. Farina (2000), Scenarios for Sustainable Transport in Bologna, Trinity College of Dublin - www.tcd.ie/erc

F. Farina (2000), L'impresa di cambiare le Regole del gioco, Cybermagazine,www.informagiovani.it/cybermagazine

F. Farina, T. Ammendola (1999), Il gender gap dentro e fuori l'organizzazione militare, in politica e società in Italia, C. Marletti (a cura di), Franco Angeli, Milano, pp. 755-773.

F. Farina (1999), Addestramento, disciplina e formazione: il processo organizzativo di costruzione della militarità, Scuola democratica, n. 1/2; pp. 273-292.

F. Farina (1997), Il profilo dell'aspirante soldato, in F. Battistelli (a cura di), Donne e Forze armate, Angeli, Milano.

F. Farina (1996), Le fonti di informazione dei concorrenti alle tre accademie militari, in F. Battistelli (a cura di), Giovani e Forze armate. Aspetti sociologici della condizione giovanile e della comunicazione istituzionale, Angeli, Milano.

F. Farina (1995), Recenti tendenze dell'opinione pubblica sulle questioni militari, in A. Gobbicchi (a cura di), La professione militare oggi: caratteristiche sociali e nuovo contesto geopolitico, Angeli, Milano.

F. Farina (1994), Analisi delle proposte in ambito legislativo, pp. 115-138 in P. Isernia (a cura di), Gestione delle crisi: metodologie e strumenti, CeMiSs-Rivista militare, Roma.

F. Farina (1993), Donne soldato: il progetto e la comunicazione, in E. Fiore (a cura di) Esercito e Comunicazione, UNA-Stato Maggiore Esercito, Roma.

F. Farina (1993), Due Greedy Institutions a confronto: la famiglia e l'organizzazione militare, Rivista trimestrale di scienza dell'amministrazione, n. 3-4, pp. 231-252.

F. Farina (1993), Organizzazione militare e volontariato: una rassegna bibliogratica, in F. Battistelli, i volontari a ferma prolungata: un ritratto sociologico, CeMiSs-Rivista Militare, Roma.

F. Farina (1992), L'immagine della donna nella guerra del Golfo, Sociologia e ricerca sociale, n. 39, pp. 133-151.

RECENSIONI.

E. Ponzo, G. Tanucci (1991) (a cura di), La guerra nucleare. Rappresentazioni sociali di un rischio, in Rassegna di psicologia, vol. III, n. 2, Angeli, Milano, oubblicata in Giano, n. 3, 1992.

J.C. March J.P. Olsen (1992), Riscoprire le istituzioni, Il Mulino, Bologna in Rivista trimestrale di Scianza dell'amministrazione, n. 3, 1992.

Addis E., Russo V.E., Sebesta L. (1994), Donne soldato, Ediesse, Roma, in Rivista trimestrale di Scienza dell'amministrazione, n. 3, 1996.

Carol Barkalow (1990), in the Men's House, Poseidon Press, New York, in Rivista trimestrale di Scienza dell'amministrazione, n. 3, 1996.

Jean Zimmerman (1995), Tailspin. Women at war in Wake of Tailhook, Doubleday, New York, in Rivista trimestrale di Scienza dell'amministrazione, n. 3, 1996.

Mark J. Eitelberg (1993), Military Manpower and the future Force, in Joseph Krusel (ed.), in American Defense Annual, Lexington Books, New York in Rivista trimestrale di Scienza dell'amministrazione, n. 3, 1996.

ALTRE INFORMAZIONI.

Lingue: ottima conoscenza inglese parlato e scritto, buona conoscenza francese parlato e scritto, comprensione dello spagnolo.

Familiarità con l'uso del personal computer.

Conoscenze informatiche: uso dei maggiori software in ambiente Dos e Windows: videoscrittura; foglio elettronico; pacchetti statistici, progammi di navigazione, Internet e posta elettronica.

Socia del Centro studi e documentazione sulla pace Archivio disarmo di Roma.

Associazioni: socia dell'Ergomas (European Group on Military Studies), socia dell'IUS (Inter Universitv Seminar), Usa, membro del consiglio direttivo dell'Associazione giovanile Eurogiò (Pesaro).

CURRICULUM VITAE

GABRIELLA FASTIGGI

TITOLO DI STUDIO E FORMAZIONE PROFESSIONALE.

Diploma di scuola media superiore - Maturità scientifica - conseguito presso il liceo scientifico statale «G. Marconi» di Pesaro, nell'anno scolastico 1977/1978;

Diploma di qualifica professionale di operatrice di sviluppo quale «Consigliere di parità tra uomo e donna» conseguito a seguito partecipazione nell'anno 1990 al corso di qualificazione regionale di 500 ore e di durata annuale organizzato dalla regione Marche e finanziato con il F.S.E. - Punteggio conseguito all'esame finale del corso: 100/centesimi;

ATTIVITÀ LAVORATIVA.

Partecipa nel 1980 al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di bibliotecario - Animatore culturale, indetto dal comune di Colbordolo, conseguendo idoneità e classificandosi al secondo posto della graduatoria di merito su ventisei concorrenti;

È dipendente di ruolo dal 21 settembre 1981 presso il comune di Pesaro a seguito di concorso pubblico e attualmente ricopre il ruolo di istruttore amministrativo presso il Gabinetto del segretario generale - Ufficio consiglio comunale;

Partecipa, autorizzata dall'amministrazione comunale con deliberazione n. 523 del 21 febbraio 1990, al corso di qualificazione professionale regionale di 500 ore organizzato dalla regione Marche e finanziato con il F.S.E., dopo aver superato le prove della selezione per l'ammissione come si può riscontrare dalla deliberazione sopra citata;

Si qualifica operatrice di sviluppo quale consigliere di parità, dopo aver superato le prova di esame finali del corso, con valutazione 100/centesimi;

Dal conseguimento della qualifica di operatrice di parità, collabora in modo stabile e continuo con l'amministrazione comunale di Pesaro in materia di pari opportunità sia per quanto riguarda la produzione diretta dei documenti ed atti amministrativi, sia quale supporto tecnico e di conoscenze per le attività del settore organizzazione e personale volte alla valorizzazione e promozione del lavoro femminile;

Redige due documenti (Il mondo del lavoro e le pari opportunità: Evoluzione legislativa - legge n. 125 - compiti e ruolo degli enti locali» e «Costituzione del C.P.O. nel comune di Pesaro: composizione, compiti, modalità di funzionamento e risorse) diventati parte integrante della deliberazione di c.c. n. 16 prot. n. 47361 dei 16 gennaio 1992, che ha costituito il comitato pari opportunità nell'ente;

Viene nominata con delibera di G.C. n. 2568 del 24 luglio 1992 componente effettivo del comitato pari opportunità dell'ente in qualità di esperta operatrice di parità;

Realizza nel 1990 una ricerca-studio intitolata: «La occupazione femminile negli enti locali - Indagine empirica nel comune di Pesaro e nella provincia di Pesaro-Urbino»;

Predispone su richiesta dell'assessorato pubblica istruzione del comune di Pesaro un progetto per la realizzazione di un corso di formazione ed aggiornamento rivolto ai/alle dipendenti dal titolo: «Il mondo del lavoro, la parità e le pari opportunità»;

È stata componente del Coordinamento donne della C.G.I.L. di Pesaro negli anni 1990/1995. L'impegno prioritario nel coordinamento è stato quello di un lavoro di rivisitazione ed approfondimento delle tematiche dei diritti e delle tutele al femminile contenute nei contratti di lavoro delle diverse categorie con elaborazione di proposte concrete da portare a livello soprattutto della contrattazione decentrata;

Elabora, insieme ad altre due operatrici di parità, un progetto di azione positiva per conto della C.G.I.L. di Pesaro che viene approvato e ammesso al beneficio previsto dalla legge n. 125/1991 per l'anno 1992 (decreto ministeriale 23 dicembre 1992) dal Ministero del lavoro tramite il Collegio istruttorio e la segreteria tecnica del Comitato nazionale di parità (rimborso concesso: L. 50.000.000);

Il progetto, coordinato e gestito dalla sottoscritta e dalle altre due operatrici di parità, si è regolarmente realizzato e concluso in data 27 gennaio 1995;

Attualmente è consigliere provinciale di parità supplente.

Pesaro, 17 gennaio 2001

01A5948

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della regione Calabria.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Vista la delibera della giunta regionale n. 207 del 13 marzo 2001 con la quale la regione Calabria designa la sig.ra Maria Teresa Fagà e la sig.ra Wanda Ferro rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Maria Teresa Fagà e della sig.ra Wanda Ferro, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000;

Considerato che non risulta acquisito il parere della commissione regionale tripartita in quanto la stessa non è stata ancora istituita;

Vista la circolare esplicativa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 70 del 23 ottobre 2000 con la quale è stato disposto che in sede di prima applicazione e in via transitoria, si può procedere alle nomine dei/delle consiglieri/e anche senza il parere della commissione regionale tripartita nei casi in cui le stesse non risultino ancora istituite;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della regione Calabria;

Decreta:

La sig.ra Maria Teresa Fagà e la sig.ra Wanda Ferro sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettivo e supplente della regione Calabria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum di WANDA FERRO

Titolo di studio:

diploma liceo linguistico; ha frequentato il corso di laurea in lingue presso l'Università degli studi di Messina; laureanda in lettere moderne presso l'Università degli studi di Cosenza.

Attività lavorative:

nel 1995/96 collaboratrice della Promo Com Sud di Catanzaro, dove si è interessata delle pubbliche relazioni; nel 1996 ha collaborato con la Union Contact di Roma promotrice di manifestazioni in Calabria, come Vivere il mare e Settimana azzurra; dal 1996 ha lavorato nella segreteria amministrativa della società Alpa di Catanzaro; componente del comitato tecnico scientifico della Scuola di alta formazione per il turismo, con sede a San Giovanni in Fiore (Cosenza), come esperta dei problemi del turismo in Calabria; dal 1996 al 1999 ha collaborato alla redazione del periodico Pianeta Calabria, curando le rubriche di turismo, spettacolo e servizi sociali; dal 1999 con contratto a tempo determinato è dipendente dell'Amministrazione provinciale di Catanzaro, con compiti di segreteria nello staff del presidente.

Attività politico-amministrative:

dal 1997 è consigliere comunale a Catanzaro, dove tra l'altro fa parte delle commissioni consiliari urbanistica, lavori pubblici e sport; dal 1999 è presidente della commissione comunale delle pari opportunità a Catanzaro, con la quale commissione ha promosso tutta una serie di convegni ed iniziative tra le quali l'istituzione dello «Sportello D» a Catanzaro.

Altre attività:

dal 1995 è responsabile regionale di Alleanza Nazionale per la Calabria dei problemi del turismo; dal 1995 è componente della consulta nazionale del turismo di Alleanza Nazionale; partecipa all'associazione sportiva Greta nuoto di Catanzaro; componente della Agenfor Calabria, che opera nel settore della formazione professionale; componente dell'associazione Pianeta Calabria, settore editoria e promozione; ha svolto attività sindacale presso la UGL di Catanzaro; ha partecipato a numerosi seminari informativi sulla pubblica amministrazione, tra cui un seminario a Bruxelles sui fondi comunitari.

Curriculum vitae di FAGÀ MARIA TERESA

Titolo di studio:

laureata in lettere moderne;

assessore presso il comune di Catanzaro dal 1985 al 1990 (bilancio 200 miliardi e dipendenti 1200);

consigliere comunale del comune di Catanzaro dal 1990 al 1993 nella qualità di capogruppo;

ordinaria di Italiano e storia presso l'ITC Grimaldi di Catanzaro dal 1968 al 1998;

componente del comitato provinciale dell'INPS dal 1980 al 1983;

segretaria della CISL territoriale di Catanzaro con delega alle politiche sociali dal 1980 al 1985;

componente della consulta regionale del diritto allo studio della regione Calabria dal 1996 al 1999;

componente della consulta regionale di bioetica presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Calabria;

componente del direttivo provinciale, del consiglio regionale e del consiglio nazionale del sindacato SISM-CISL;

componente del consiglio regionale della CISL dal 1980 al 1985;

componente del coordinamento nazionale femminile della CISL;

componente del direttivo di Italia Nostra dal 1982 al 1985;

vicepresidente regionale dell'associazione ANFE dal 1981 al 1985;

presidente del comitato di gestione del consultorio familiare dell'USL n. 7 dal 1981 al 1983;

componente del comitato di gestione dell'asilo nido di via Fontana Vecchia del comune di Catanzaro dal 1981 al 1983;

componente della giunta del consiglio d'istituto della scuola Aldisio di Catanzaro dal 1977 al 1980;

componente del consiglio scolastico provinciale dal 1980 al 1983;

componente del consiglio scolastico distrettuale dal 1977 al 1980;

commissario governativo presso il provveditorato di Catanzaro;

componente del comitato provinciale delle pari opportunità presso il provveditorato agli studi di Catanzaro dal 1990 al 1998;

consigliere regionale di parità nominata dal Ministero del lavoro dal 1992 al 1995;

componente della commissione regionale dell'impiego dal 1992 al 1995;

componente della commissione nazionale di parità presso la Presidenza del consiglio dei Ministri dal 1994 al 2000;

componente della delegazione governativa alla IV conferenza mondiale sulle donne a Pechino;

componente delle delegazioni governative ai lavori delle commissioni ONU sulla condizione femminile a New York (dal 1996 al 2000);

responsabile del gruppo delle politiche regionale e delle riforme istituzionali della commissione nazionale parità della Presidenza del Consiglio dal 1994 al 1997;

segretaria generale della commissione nazionale di parità presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 1997 al 2000;

referente delle pari opportunità presso l'Istituto tecnico Grimaldi di Catanzaro;

responsabile regionale per il proselitismo dell'associazione Fidapa;

partecipazione a corsi di formazione nelle aree del personale, dello sviluppo e della formazione presso i principali istituti nazionali ed europei;

coordinatrice di diversi interventi formativi;

partecipazione quale relatrice su tematiche varie ma in particolare sulle pari opportunità e le dinamiche del mercato del lavoro a convegni nazionali ed internazionali;

ha svolto attività di studio e di ricerca sulle problematiche scolastiche presso il Ministero della pubblica istruzione;

presidente provinciale della FISM (federazione italiana scuole materne dal 1990 ad oggi);

presidente regionale della FISM dal 2000 ad oggi;

componente del consiglio di amministrazione della Fincalabra dal 1998 ad oggi;

amministratore delegato del centro di servizi avanzati regionali e di ricerca, formazione e sviluppo agroalimentare della Calabria;

ha maturato una notevole esperienza pluriennale sulle problematiche del lavoro femminile partecipando anche attivamente a diverse ricerche promosse dalla scuola di formazione sindacale della CISL di Spezzano Sila e di Taranto.

01A5909

DECRETO 11 maggio 2001.

Nomina dei consiglieri di parità effettivo e supplente della provincia di Bergamo.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196, che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. 17151/GMB del 27 febbraio 2001 con il quale il presidente della provincia di Bergamo designa la sig.ra Pierangiola Cattaneo e la sig.ra Pierclara Spadacini rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della sig.ra Pierangiola Cattaneo e la sig.ra Pierclara Spadacini, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina dei consiglieri di parità effettiva e supplente della provincia di Bergamo;

Decreta:

La sig.ra Pierangiola Cattaneo e la sig.ra Pierclara Spadacini sono nominate rispettivamente consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 maggio 2001

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum di PERANGIOLA (PIERA) CATTANEO

Diploma magistrale e di puericultrice; specializzazione in pubbliche relazioni; specializzazione sulle nuove tecniche di formazione nel mondo dell' impresa.

Dal 1987 sono impiegata presso la Banca popolare di Bergamo Credito Varesino con il ruolo di assistente di direzione al reparto formazione della Banca medesima.

Attività di volontariato e politiche:

da giovane ho ricoperto vari incarichi nel volontariato per l'assistenza dei disabili, degli anziani. dei bambini e delle famiglie bisognose sia nella Caritas che nella Croce Rossa come coordinatrice.

Sono entrata in politica militando nel movimento giovanile della Democrazia Cristiana.

Dal 1994 milito in Forza Italia.

Attualmente i più significativi incarichi che ricopro sono:

1997 coordinatrice di Forza Italia per Bergamo e provincia pari opportunità;

1997 membro dell'associazione «Donne e Futuro» di Torino che si occupa della formazione delle donne;

dal 1998 presidente commissione pari opportunità comune di Bergamo con delega sulla provincia;

1998 consigliere circoscrizionale di Forza Italia a Bergamo (circoscrizione I);

1998 membro della commissione edilizia per la prima circoscrizione;

1998 componente della commissione politiche sociali di FI per Bergamo e provincia;

1998 coopero con la Caritas di Bergamo per i problemi dell'immigrazione;

1999 componente commissione sull'ambiente FI per Bergamo e provincia;

1999 membro del gruppo Prometeo (attivo nelle problematiche della violenza su minori ed in quelle dell'A.I.D.S.).

Curriculum di SPADACINI PIERCLARA

Nel 1969 consegue il diploma professionale di estetista ed inizia a lavorare quale addetta al reparto profumeria e cosmetica di una farmacia di Lovere.

Nel 1981 avvia la propria attività autonoma di estetista iscrivendosi come tale all'albo provinciale delle imprese artigiane di Bergamo. L'impresa di cui è titolare ha sede in Lovere, via S. Maria, 37.

Dal 1986 è presidente del gruppo provinciale estetiste dell'Unione artigiani Confartigianato.

Dal 1990 è presidente dell'Unione regionale estetiste della Federazione regionale artigianato lombardo-FRAL-Confartigianato.

Dal 1994 al 1998 è componente la giunta esecutiva della stessa FRAL.

Dal 1993 è componente il comitato di presidenza dell'Unione artigiani.

Dal 1996 è componente dei comitati sociali di controllo dei centri di formazione professionale di Bergamo e di Trescore Balneario.

Dal 1998 è presidente del comitato sociale di controllo della Scuola d'Arte «A. Fantoni» di Bergamo.

Dal 1993 è dirigente responsabile del centro di formazione e aggiornamento dell'Unione Artigiani.

Dal 1999 è componente della commissione di conciliazione costituita presso la camera di commercio di Bergamo.

Dal 2000 è componente del comitato provinciale per lo sviluppo dell'imprenditoria femminile presso la camera di commercio di Bergamo.

Il 2 giugno 1998 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine «Al merito della Repubblica italiana».

Componente gruppo donne Confartigianato Lombardia.

Componente gruppo donne Unione artigiani.

01A5910

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «San Nicola», in Zungri.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 28 novembre 2000 dall'ispettore Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione divisione II, segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «San Nicola», con sede in Zungri (Vibo Valentia), via Limardo, costituita per rogito del notaio Comerci Sapienza in Vibo Valentia,

repertorio n. 3884 in data 1º marzo 1985, posizione B.U.S.C. n. 2130/211080, registro delle società n. 1000 del 17 aprile 1985 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5912

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa pescatori «Vittorio Grasso», in Briatico.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 21 settembre 2000 dagli ispettori Calidona Davide e Zinnà Saverio, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione divisione II, segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa pescatori «Vittorio Grasso», con sede in Briatico (Vibo Valentia), via Margherita, costituita per rogito del notaio De Rosa in Pizzo, repertorio n. 6319 in data 16 dicembre 1954, posizione B.U.S.C. n. 114/49704, registro delle società n. 81 del 16 febbraio 1955 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5913

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Service Arcobaleno», in Pizzo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 23 settembre 2000 dall'ispettore Trapuzzano Alfonso, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione divisione II, segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Service Arcobaleno», con sede in Pizzo (Vibo Valentia), via Molini, 4, costituita per rogito del notaio Guglielmo Rocco in Catanzaro, repertorio n. 13359 in data 24 gennaio 1994, posizione B.U.S.C. n. 3049/267031, registro delle società n. 2629 del 14 aprile 1994 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5914

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Delfina», in Parghelia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto l'articolo 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'ar. 2 della legge 17 luglio 1975 n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 19 agosto 1996 dal revisore Greco Carla delegato dall'Unione nazionale cooperative italiane, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione divisione II, segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma;

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Delfina», con sede in Parghelia (Vibo Valentia), via Montanara n. 58, costituita per rogito del notaio La Rovere Giorgio in Tropea, repertorio n. 38397 in data 7 aprile 1984, posizione B.U.S.C. n. 2034/204208, registro delle società n. 109 del 8 maggio 1984 del tribunale di Vibo Valentia.

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5915

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Atelier Stilhaus», in Filadelfia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VIBO VALENTIA

Visto l'art. 2544 del codice civile integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993;

Visto il decreto del direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996;

Visto il verbale redatto in data 15 settembre 2000 dall'ispettore Sammarco Vito, dal quale esplicitamente si evince la sussistenza delle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile; preso atto della nota n. 2167 del 22 marzo 2001 del Ministero del lavoro, direzione generale della cooperazione divisione II, segreteria commissione centrale per le cooperative di Roma.

Considerato che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile come integrato dall'art. 18 della legge n. 59/1992, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Atelier Stilhaus», con sede in Filadelfia (Vibo Valentia), via M. Servello, costituita per rogito del notaio Ruscio Antonio in Filadelfia, repertorio n. 14365 in data 19 febbraio 1990, posizione B.U.S.C. n. 2776/246265, registro delle società n. 2128 del 3 aprile 1990 del tribunale di Lamezia Terme (Catanzaro).

Vibo Valentia, 14 maggio 2001

Il direttore provinciale: TRAPUZZANO

01A5916

DECRETO 14 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «10/A a r.l.», in Vigevano.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PAVIA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 che ha decentrato a livello provinciale le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina del liquidatore;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Esaminato il verbale 2 aprile 1993 dell'ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa sotto indicata e gli atti d'ufficio, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile e dell'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, in quanto non ha depositato nei termini prescritti i bilanci relativi a due esercizi e non ha patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «10/A a r.l.», con sede in Vigevano (Pavia), costituita per rogito notaio dott. Domenico Battaglia in data 13 dicembre 1979, reperto-

rio n. 3193, registro società n. 3442 tribunale di Pavia, B.U.S.C. n. 1154/172802 è sciolta senza dar luogo alla nomina di un commissario liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile primo comma, seconda parte come modificato dall'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dell'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Pavia, 14 maggio 2001

Il dirigente: MENEGATTI

01A5918

DECRETO 16 maggio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La nostra gente di Pian dell'Oneda» S.c.r.l., in Bagolino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI BRESCIA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto 6 marzo 1996 del direttore generale della cooperazione di decentramento agli uffici provinciali del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, art. 6, che dispone l'attribuzione alle direzioni provinciali del lavoro delle funzioni già attribuite agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dagli articoli 2544 del codice civile ed art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400, in quanto non ha depositato per due anni consecutivi bilancio annuale;

Visto il parere favorevole della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 18 legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 4 aprile 2001;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare;

Decreta:

La società cooperativa «La nostra gente di Pian dell'Oneda» S.c.r.l., posizione 2782/220827, con sede via Tito Speri n. 29, Bagolino (Brescia), costituita in data 6 febbraio 1986 per rogito notaio D'Argenio Luigi Maria repertorio n. 22166, registro società n. 33808, tribunale di Brescia, B.U.S.C. n. 2782, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e dell'art. 2, legge 17 luglio 1975, n. 400.

Brescia, 16 maggio 2001

Il direttore provinciale: SAVINELLI

01A5917

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 aprile 2001.

Iscrizione di talune varietà di mais nel relativo Registro nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2001, con il quale sono attribuite, in via provvisoria, la reggenza degli uffici previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17 marzo 2001, relativo al regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Considerato che la commissione sementi di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/71 nelle riunioni del 19 dicembre 2000 e del 17 gennaio 2001 ha espresso parere favorevole all'iscrizione nel relativo registro delle varietà di mais indicate nel dispositivo;

Ritenuto di accogliere le proposte sopra menzionate;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, sono iscritte nei registri delle varietà dei prodotti sementieri, fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della iscrizione medesima, le sotto elencate varietà di mais, le cui descrizioni e i risultati delle prove eseguite sono depositati presso questo Ministero:

Codice	Denominazione	Classe Fao	Tipo di Ibrido	Responsabile della conservazione in purezza
006701	Aller	400	HS	Monsanto Sas (F)
006764	Anchorage	700	HS	Verneuil Recherche (F)
006730	Arkona	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006758	Casper	300	HS	Verneuil Recherche (F)
006729	Celesco	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006751	Durban	300	HS	Verneuil Recherche (F)
006868	Gasconis	400	HS	Pau Semences (F)
006763	Hartford	400	HS	Verneuil Recherche (F)
006760	Lecap	400	HS	Verneuil Recherche (F)
006768	Nouba	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006753	Pretoria	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006733	San Remo	200	HS	Rustica Prograin Genetique (F)
006666	Shogun	300	HS	Novartis Seeds S.A. (FR)
006767	Tilsit	200	HT	Verneuil Recherche (F)
006762	Tulsa	600	HS	Verneuil Recherche (F)
006754	Cremona	200	HS	Verneuil Recherche (F)
006778	Rustimax	300	HT	Semundo Italia S.r.l. e Fred Gutwein & Sons, Inc. (USA)

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 aprile 2001

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

01A5928

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 25 maggio 2001.

Disposizioni relative all'organizzazione del traffico mercantile nella parte meridionale del Mare Adriatico.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 2 del codice della navigazione;

Visto l'art. 256 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435;

Vista la regola V/8.1 della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, adottata a Londra il 1° settembre 1974, resa esecutiva in Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, e successivi emendamenti;

Visto il protocollo d'intesa stipulato dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica di Albania, in occasione della conferenza adriatica di Ancona in data 19 maggio 2000, afferente l'instaurazione di un sistema obbligatorio di rapportazione navale nel Mare Adriatico;

Visto il protocollo d'intesa stipulato dal Governo della Repubblica italiana con il Governo della Repubblica di Albania, in occasione della conferenza adriatica di Ancona in data 19 maggio 2000, afferente l'instaurazione di un sistema comune di rotte e di uno schema di separazione del traffico nella parte meridionale del Mare Adriatico;

Considerato che la parte meridionale del Mare Adriatico è ad alta densità di traffico mercantile e che pertanto si rende necessario provvedere alla disciplina

della navigazione nella relativa zona marittima, per la parte soggetta alla giurisdizione italiana, al fine di prevenire il rischio di sinistri marittimi che possono coinvolgere navi petroliere, gasiere, chimichiere aventi carichi a bordo e quelle trasportanti sostanze inquinanti con conseguente pericolo di inquinamento del mare e delle coste;

Decreta:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, valgono le seguenti definizioni:

a) «nave»: si intende ogni «nave da carico» ed ogni «nave da passeggeri»;

b) «nave da passeggeri» e «nave da carico»: valgono le definizioni di cui rispettivamente, alle lettere *f)* e *g)* della regola 2 del capitolo I della Convenzione di Londra per la salvaguardia della vita umana in mare del 1° novembre 1974, e successive modificazioni (S.O.L.A.S.), nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

c) «Adriatic Traffic»: sistema di controllo del traffico marittimo in Mare Adriatico la cui gestione è assicurata congiuntamente, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, dalle autorità competenti italiane ed albanesi;

d) «Marpol»: Convenzione di Londra sulla prevenzione dell'inquinamento causato da navi del 2 novembre 1973, con protocollo ed annessi, ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

e) «Colreg»: Convenzione di Londra sul regolamento internazionale del 20 ottobre 1972 per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, ratificata con legge 27 dicembre 1997, n. 1085, nel testo risultante dagli emendamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

f) «merci pericolose»: le merci classificate nel I.M.D.G. Code, nel capitolo 17 del I.B.C. Code e nel capitolo 19 del I.G.C. Code;

g) «merci inquinanti»: il petrolio, le sostanze liquide nocive e le sostanze dannose, così come rispettivamente definite dagli annessi 1, 2 e 3 alla Convenzione Marpol.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto, complementare ad analogo provvedimento normativo emanato dalle autorità albanesi, disciplina la navigazione nella parte meridionale del Mare Adriatico per la parte soggetta alla giurisdizione italiana.

2. Il presente decreto non si applica:

a) alle navi da guerra o ai trasporti di truppe;

b) alle navi da carico di stazza lorda inferiore alle 300 tonnellate;

c) alle navi senza propulsione meccanica;

d) alle navi in legno di costruzione primitiva;

e) alle unità da diporto di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni;

f) alle navi da pesca.

Art. 3.

Autorità responsabile

1. È affidata al Corpo delle capitanerie di porto - guardia costiera la gestione del segmento italiano del sistema di controllo del traffico marittimo nel Mare Adriatico denominato «Adriatic Traffic».

Art. 4.

Copertura geografica del sistema

1. Il sistema di rapportazione copre il Mare Adriatico, a nord del parallelo 39°47'N sino al parallelo 42°00'N.

Art. 5.

Regime raccomandato

1. Tutte le navi che transitano in direzione nord - sud e viceversa all'interno dell'area di cui al precedente art. 4 devono, per quanto possibile, procedere conformandosi al sistema di rotte raccomandate di seguito descritto:

a) Navi dirette a nord:

way-points;

H. 40°18'.5N - 019°00'E;

α. 41°12'N - 018°04'E;

b) Navi dirette a sud;

way-points;

β 41°12'N - 017°32'E;

B. 40°21'N - 018°44'E.

Art. 6.

Regime obbligatorio

1. È fatto obbligo a tutte le navi che intendano transitare nell'area marittima identificata al precedente art. 4 di comunicare tale loro intenzione con la seguente procedura:

a) trasmettere in radiofonia (VHF canale 10, riserva canale 16) ad «Adriatic Traffic» un rapporto contenente i seguenti dati:

gruppo data orario (in UTC);

nome della nave ed indicativo di chiamata radio;

nazionalità;

lunghezza e pescaggio;

dislocamento e stazza lorda;

posizione;

velocità e rotta;

ora di previsto arrivo/ora di partenza;

numero dei membri dell'equipaggio/altre persone a bordo;

informazioni sul carico;

varie.

Il rapporto è reso nel rispetto del formato riportato in annesso;

b) il rapporto deve essere trasmesso non appena la nave:

entra nell'area di cui al precedente art. 4;

esce da un porto italiano che si affaccia su detta area.

2. Fermi restando tutti gli altri obblighi previsti dalla legge, è fatto obbligo a tutte le navi che navighino nella suddetta area di osservare durante la navigazione le seguenti prescrizioni:

a) dovrà essere assicurato l'ascolto continuo in VHF, sul canale 10;

b) la navigazione dovrà essere effettuata con particolare cautela;

c) ogni nave dovrà costantemente controllare la propria posizione e comunicarla a richiesta di «Adriatic Traffic»;

d) comunicare immediatamente ad «Adriatic Traffic» ogni avaria, sinistro, perdita di carico inquinante presente a bordo che intervenga successivamente al rapporto di cui al precedente comma 1.

3. L'osservanza delle prescrizioni e procedure dettate nei comma che precedono non esime la nave in navigazione nell'area in esame dal conformarsi alle norme della COLREG.

Art. 7.

Disposizioni di attuazione

1. L'attuazione del presente decreto è affidata alla Capitaneria di porto - guardia costiera di Brindisi, la quale opera sotto il comando e controllo del 6° M.R.S.C. - direzione marittima - di Bari.

Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 2001.

Roma, 25 maggio 2001

p. *Il Ministro:* OCCHIPINTI

ANNESSO

Decreto Ministeriale

ORGANIZZAZIONE DEL TRAFFICO NELLA PARTE MERIDIONALE DEL MAR ADRIATICO

1. Formato del rapporto [nel rispetto della risoluzione IMO A.851(20) sui principi generali per i sistemi di rapportazione navale].

Nome del sistema: ADRIREP.

A: Tipo di rapporto [01/PR, 02/PR, 03/PR, ecc. (PR = rapporto sulla posizione)];

B: Data/ora in UTC [gruppo di 6 cifre indicanti il mese (prime 2 cifre), le ore ed i minuti (ultime 4 cifre)];

C: Nave (tipo, nome e nominativo internazionale di chiamata radio della nave);

D: Nazionalità;

E: Lunghezza e pescaggio (lunghezza fuori tutto in metri e pescaggio espresso con un gruppo di 4 cifre indicante i centimetri;

F: Dislocamento e stazza lorda (espressi in tonnellate);

G: Posizione attuale (gruppo di 4 cifre indicante la latitudine in gradi e primi seguito da «N» o «S», e gruppo di 5 cifre indicante la longitudine in gradi e primi seguito da «E» o «W»);

H: Velocità e rotta (gruppo di 3 cifre indicante la velocità in nodi e decimi, seguito da un gruppo di 3 cifre indicante la rotta in gradi);

I: Ora prevista di arrivo/ora di partenza (ETA in UTC espresso come alla precedente lettera B, seguito dal porto di destinazione);

L: Ora prevista di arrivo al prossimo checkpoint (gruppo data/orario espresso come alla precedente lettera B e seguito dal parallelo del checkpoint);

M: Numero dei membri dell'equipaggio e delle altre persone a bordo;

N: Informazioni sul carico [esatta denominazione tecnica delle merci pericolose o inquinanti, numeri ONU (ove esistenti), classi di pericolosità IMO secondo i codici IMDG, IBC e IGC, quantità di tali merci e loro collocazione a bordo e (se in recipienti mobili o in containers) i loro segni identificativi];

O: Varie (ogni altra informazione di rilevanza).

2. Autorità a cui va inviato il rapporto:

capitaneria di Porto - guardia costiera di Brindisi, che risponderà al nominativo di chiamata radio «Adriatic Traffic».

3. Mezzi di comunicazione:

i rapporti vanno trasmessi in VHF ch. 10 (ch. 16 qualora il 10 non sia disponibile).

ANNEX

Decree Ministeriale

ORGANIZATION OF THE SHIPS' TRAFFIC IN THE SOUTHERN PART OF THE ADRIATIC SEA

1. Reporting format [in accordance with Resolution IMO A.851 (20) - General principles for ship reporting systems].

Name of the system: ADRIREP.

A: Type of report [01/PR, 02/PR, 03/PR, ecc. (PR = position report)];

B: Date/time in UTC [a 6-digit group giving date of month (first 2 digits), hours and minutes (last 4 digits)];

C: Ship (type, name and international radio call sign of the vessel);

D: Nationality;

E: Length and draught (length overall in meters and draught expressed by a 4-digit group indicating centimetres);

F: Deadweight and Gross Tonnage (expressed in tons);

G: Present position (a 4-digit group giving latitude in degrees and minutes suffixed with «N» or «S» and a 5-digit group giving longitude in degrees and minutes suffixed with «E» o «W»);

H: Speed and course (a 3-digit group giving the speed in knots and decimals followed by a 3-digit group giving the course in degrees);

I: Estimated time of arrival/time of departure (ETA in UTC expressed as in B above, followed by the port of destination);

L: Estimated time of arrival at the next checkpoint (date/time group expressed by a 6-digit group, as in B above, followed by the parallel of the checkpoint);

M: Number of crew / other persons on board (the number of the crew members and of the other persons on board);

N: Cargo information [the correct technical names of the dangerous or polluting goods, UN numbers (where they exist), the IMO hazard dasses in accordance with IMDG, IBC e IGC Codes, quantities of such goods and their location on board and (if in portable tanks or freight containers) their identification marks];

O: Miscellaneous (any other information).

2. Authority to whom the report shail be sent:

Brindisi Coast Guard, which wiil answer to the radio call sign «Adriatic Traffic».

3. Communication facilities:

the reports shall be transmitted on VHF ch. 10 (or on ch. 16, as alternative, if ch. 10 is not available).

01A5968

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 1° febbraio 2001.

Assetto finale del contratto di impresa stipulato in data 27 giugno 1995 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a. (Deliberazione n. 21/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto, in particolare, l'art. 1, terzo comma, della legge sopra richiamata, il quale stabilisce che agli interventi agevolati ivi specificamente indicati si applicano le disposizioni della legge n. 64/1986;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in tema di accelerazione della concessione delle agevolazioni gestite dalla soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno;

Viste le decisioni della Commissione europea 1° marzo 1995 notificata con lettera n. SG (95) D/3693 del 24 marzo 1995, concernente il regime d'insieme degli aiuti a finalità regionale, e 21 maggio 1997 notificata con lettera n. SG (97) D/4949 del 30 giugno 1997, recante tra l'altro la proroga dei medesimi regimi di aiuto;

Vista la delibera CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, contenente le direttive per la concessione delle agevolazioni finanziarie a favore delle attività produttive localizzate nei territori meridionali ai sensi della legge n. 64/1986, richiamata dall'art. 1, terzo comma, della succitata legge n. 488/1992;

Vista la propria delibera in data 20 dicembre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 16 giugno 1995, con la quale è stato approvato il contratto di impresa tra il Ministero del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a., comportante un investimento di lire 93.778 milioni (comprese scorte per lire 3.339 milioni), un onere per lo Stato pari a lire 47.850 milioni e un'occupazione prevista pari a 330 unità (di cui 20 addetti alla ricerca), e prevedendo altresì il termine per l'emissione dei decreti provvisori di concessione delle agevolazioni finanziarie al 31 dicembre 1995;

Vista la propria delibera in data 18 dicembre 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 90, del 18 aprile 1998, che ha approvato un aggiornamento del predetto contratto, portando l'investimento a lire 99.258,3 milioni (di cui lire 3.339 milioni per scorte), mantenendo l'onere complessivo a carico dello Stato invariato in lire 47.850 milioni portando i livelli occupazionali previsti a 280 unità, di cui 20 addetti alla ricerca, e fissando il termine per il completamento dell'impianto industriale del centro di ricerca Innomatec al 31 dicembre 1997, e quello per l'ultimazione del progetto di ricerca al 31 dicembre 1998;

Vista la propria delibera n. 76/1998 del 9 luglio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 27 ottobre 1998, con la quale sono stati, tra l'altro, adottati alcuni criteri di carattere generale ai fini della determinazione delle spese ammissibili alle agevolazioni;

Vista la nota n. 0047303 del 12 dicembre 2000, con la quale il Servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha sottoposto a questo Comitato la proposta di chiusura del contratto di impresa Compla.Sint S.p.a.;

Considerato che nell'arco temporale di attuazione del contratto è stato necessario adeguare i piani progettuali alle evoluzioni tecnologiche e di mercato e che alcuni interventi si sono conclusi oltre il termine previsto;

Ritenuto pertanto di concedere a ratifica la proroga dei termini di scadenza del contratto al 31 dicembre 1998 per il completamento degli investimenti relativi al centro di ricerca;

Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

1. È approvato l'assetto finale del piano progettuale di cui al contratto di impresa sottoscritto il 27 giugno 1995 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Compla.Sint S.p.a., che ha comportato investimenti complessivi per lire 97.078,4 milioni (50,137 Meuro), cui corrisponde un onere a carico dello Stato pari a lire 39.912,8 milioni (20,613 Meuro), di cui lire 212,8 milioni per oneri di gestione, secondo la seguente articolazione per tipologia di spesa:

In milioni di lire

	Investimenti	Onere Stato
Investimenti tecnologici industriali	91.573,0	35.980,3
Centro di ricerca	3.423,4	2.054,1
Progetto di ricerca	2.082,0	1.665,6
Oneri di gestione		212,8
TOTALE	97.078,4	39.912,8

Il piano progettuale nel suo assetto finale ha comportato un'occupazione al termine dei progetti pari a 268 unità complessive, di cui 22 addetti alla ricerca, rispetto alle 280 unità previste nel contratto.

2. La situazione conclusiva del piano progettuale del contratto di impresa Compla.Sint S.p.a. è riportata analiticamente nelle tabelle allegate che formano parte integrante della presente delibera.

3. Il servizio per la programmazione negoziata del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, provvederà agli adempimenti conseguenti all'approvazione della presente delibera.

Roma, 1° febbraio 2001

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti l'11 maggio 2001
Ufficio di contratto sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, foglio n. 378

ALLEGATO

CONTRATTO DI IMPRESA COMPLA.SINT S.P.A.

Quadro riassuntivo TABELLA 1

Investimenti	Investimenti (lire/mil.ni)	Oneri Stato per investimenti (lire/mil.ni)	Compensi e collaudi (lire/mil.ni)	Termine investimento	Occupati al Termine progetti	Occupati al 31-12-99
Progetti industriali	91.573,0	35.980,3	151,0	31-12-97	246	298
Centro di ricerca	3.423,4	2.054,1	43,6	31-12-98	22	22
Progetto di ricerca	2.082,0	1.665,6	18,2	30-6-96	-	-
Totale iniziative	97.078,4	39.700,0	212,8		268	320

CONTRATTO DI IMPRESA COMPLA.SINT S.P.A.

Progetti industriali TABELLA 2

Investimenti	Investimenti (lire/mil.ni)	Oneri Stato per investimenti (lire/mil.ni)	Compensi e collaudi (lire/mil.ni)	Termine investimento	Occupati al 31-12-97	Occupati al 31-12-99
Compla Sint S.p.a. Industria						
Suolo	1.188,3					
Progettazione e direzione lavori	1.434,4					
Brevetti e licenze	0,0					
Opere murarie ed assimilate	30.823,7					
Infrastrutture specifiche	0,0					
Antinquinamento	0,0					
Impianti e macchinari	54.787,6					
Software	0.0					
Totale investimenti	88.234,0					
Scorte	3.339,0					
Totale inv. Tecn. Ind.li	91.573,0	35.980,3	151,0	31-12-97	246	298

CONTRATTO DI IMPRESA COMPLA.SINT S.P.A.

Centro di ricerca TABELLA 3

Investimenti	Investimenti (lire/mil.ni)	Oneri Stato per investimenti (lire/mil.ni)	Compensi e collaudi (lire/mil.ni)	Termine investimento	Occupati al 31-12-98	Occupati al 31-12-99
Compla Sint S.p.a. Centro di ricerca						
Suolo	0,0					
Progettazione e direzione lavori	100,0					
Brevetti e licenze	0,0					
Opere murarie ed assimilate	1.275,6					
Impianti	239,6					
Macchinari	1,808,3					
Totale Centro di ricerca	3.423,4	2.054,1	43,6	31-12-98	22	22

CONTRATTO DI IMPRESA COMPLA.SINT S.P.A.

Progetti di ricerca TABELLA 4

Investimenti	Investimenti (lire/mil.ni)	Oneri Stato per investimenti (lire/mil.ni)	Compensi e collaudi (lire/mil.ni)	Termine investimento	Occupati al 31-12-97	Occupati al 31-12-99
Innomatech S.c.r.l. Progetto di ricerca						
Costo del personale	870,0					
Formazione	372,0					
Viaggi e missioni	40,0					
Beni non durevoli	0,0					
Attrezzature e strumentazioni	0,0					
Altri materiali	7,0					
Consulenze e commesse	576,0					
Altre prestazioni di terzi	0.0					
Brevetti e licenze	0,0					
Altri costi	0,0					
Spese generali	217,0					
Tot. Progetto di ricerca	2.082,0	1.665,6	18,2	30-6-96	0	0

01A5929

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 14 maggio 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernenti l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge n. 127 del 15 maggio 1997, art. 17, comma 95;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471, relativo al regolamento concernente l'O.D.U. in scienze della formazione primaria;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1997, con il quale è stato adottato il «Regolamento recante norme in materia di accessi all'istruzione universitaria e di connesse attività di orientamento» di seguito denominato regolamento ed in particolare l'art. 4, comma 3, del medesimo;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1998, contenente i criteri generali per la disciplina da parte delle università degli ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999, recante modalità di accesso al corso di laurea in «Scienze della formazione primaria»;

Vista la proposta di istituzione del corso di laurea in scienze della formazione primaria, corredata delle delibere degli organi accademici competenti formulata con note n. 6578 del 28 dicembre 1998, e n. 3621 del 28 giugno 1999;

Vista la nota ministeriale n. 34 dell'11 gennaio 2001, contenente il parere favorevole del C.U.N. nella seduta del 15 settembre 1999;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la modifica proposta in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto che lo statuto d'autonomia dell'Università di Cagliari, emanato con decreto rettorale n. 501 del 18 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1996, e successive modificazioni non contiene ordinamenti didattici;

Considerato che nelle more dell'emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardante gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come sotto indicato:

Art. 1.

Nel titolo VI dello statuto «Scienze della formazione» l'art. 42, relativo al conferimento delle lauree e diplomi della facoltà di scienze della formazione, viene integrato con la seguente lettera:

c) laurea in scienze della formazione primaria (tabella XXIII).

Art. 2.

Successivamente all'art. 51, relativo al corso di laurea in psicologia e con il conseguente scorrimento della numerazione successiva, sono inseriti i seguenti articoli relativi alla istituzione del corso di laurea in «Scienze della formazione primaria».

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE
DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Art. 52 *(Afferenza).* — Il corso di laurea in scienze della formazione primaria afferisce alla facoltà di scienze della formazione. Per il funzionamento del corso di laurea sono utilizzate le strutture di tutte le facoltà presso cui le competenze sono disponibili.

Art. 53 *(Titolo di ammissione).* — Il titolo di ammissione è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 (quinquennale o equivalente). La laurea conseguita costituisce titolo per l'ammissione, in relazione all'indirizzo prescelto, ai concorsi a posti di insegnamento nella scuola materna ed elementare nonché, con riferimento all'indirizzo per la scuola elementare, a posti di educatore nelle istituzioni educative statali.

Art. 54 *(Accesso).* — L'accesso al corso di laurea in scienze della formazione primaria è limitato ai sensi

dell'art. 1 del decreto ministeriale 27 giugno 2000. In prima attuazione, l'ammissione degli studenti avviene per concorso pubblico effettuato secondo criteri e modalità definiti dall'Università che prevedono una graduatoria determinata per 80 punti su 100 da una o più prove d'esame e per 20 punti dalla valutazione dei titoli. Le scadenze, i numeri dei posti disponibili, le modalità di svolgimento delle prove, i punteggi corrispondenti ai titoli, verranno resi noti, ogni anno accademico, tramite apposito bando rettorale che sarà reso pubblico mediante affissione all'albo della facoltà.

Art. 55 *(Durata e articolazione degli studi)*. — Gli studi hanno durata di quattro anni e si articolano in un biennio comune, inteso a fornire la preparazione di base, ed in un biennio di indirizzo, rispettivamente per la formazione degli insegnanti della scuola materna e per la formazione degli insegnanti della scuola elementare.

L'articolazione dei due indirizzi, i piani di studio con relativi insegnamenti, i crediti formativi, la tipologia delle forme didattiche, le forme di tutorato, le prove di valutazione, l'abbreviazione del corso degli studi per gli studenti già in possesso di altra laurea/diploma, sono determinati dalle strutture didattiche, con le modalità di cui all'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il tirocinio è attivato fin dal primo anno. La scelta dell'indirizzo è compiuta al termine del secondo anno accademico.

Il regolamento didattico di ateneo, il regolamento delle strutture didattiche, e in mancanza, in attesa della loro emanazione, lo statuto, debbono attenersi, per quanto concerne la laurea in scienze della formazione primaria, alle direttive indicate negli articoli seguenti, fatte salve eventuali variazioni che l'università riterrà di apportare alle discipline nelle varie aree scientifico-disciplinari.

Art. 56 *(Obiettivi formativi del corso di laurea)*. — Costituiscono obiettivi formativi del corso di laurea il seguente insieme di attitudini e di competenze caratterizzanti il profilo professionale dell'insegnante:

1) possedere adeguate conoscenze nell'ambito dei settori disciplinari di propria competenza anche con riferimento agli aspetti storici ed epistemologici;

2) ascoltare, osservare, comprendere gli allievi durante lo svolgimento delle attività formative, assumendo consapevolmente e collegialmente i loro bisogni formativi e psicosociali al fine di promuovere la costruzione dell'identità personale femminile e maschile, insieme all'auto-orientamento;

3) esercitare le proprie funzioni in stretta collaborazione con i colleghi, le famiglie, le autorità scolastiche, le agenzie formative, produttive e rappresentative del territorio;

4) inquadrare, con mentalità aperta alla critica e all'integrazione culturale, le proprie competenze disciplinari nei diversi contesti educativi;

5) continuare a sviluppare e approfondire le proprie conoscenze e le proprie competenze professionali, con permanente attenzione alle nuove acquisizioni scientifiche;

6) rendere significative, sistematiche, complesse e motivanti le attività didattiche attraverso una progettazione curriculare flessibile che includa decisioni rispetto a obiettivi, aree di conoscenza, metodi didattici;

7) rendere gli allievi partecipi del dominio di conoscenza e di esperienza in cui operano, in modo adeguato alla progressione scolastica, alla specificità dei contenuti, alla interrelazione contenuti-metodi, come pure all'integrazione con altre aree formative;

8) organizzare il tempo, lo spazio, i materiali, anche multimediali, le tecnologie didattiche per fare della scuola un ambiente per l'apprendimento di ciascuno e di tutti;

9) gestire la comunicazione con gli allievi e l'interazione tra loro come strumenti essenziali per la costruzione di atteggiamenti, abilità, esperienze, conoscenze e per l'arricchimento del piacere di esprimersi e di apprendere e della fiducia nel poter acquisire nuove conoscenze;

10) promuovere l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre scuole e con il mondo del lavoro;

11) verificare e valutare, anche attraverso gli strumenti docimologici più aggiornati, le attività di insegnamento-apprendimento e l'attività complessiva della scuola;

12) assumere il proprio ruolo sociale nel quadro dell'autonomia della scuola, nella consapevolezza dei doveri e dei diritti dell'insegnante e delle relative problematiche organizzative e con attenzione alla realtà civile e culturale (italiana ed europea) in cui essa opera, alle necessarie aperture interetniche nonché alle specifiche problematiche dell'insegnamento ad allievi di cultura, lingua e nazionalità non italiana.

Art. 57 *(Ordinamento didattico)*. — L'ordinamento didattico del corso di laurea si articola sulle seguenti quattro aree (i riferimenti ai singoli settori sono stati fatti tenendo conto delle modifiche e integrazioni apportate all'art. 13 della legge n. 341):

Area 1: formazione per la funzione docente.

Comprende attività didattiche finalizzate all'acquisizione delle necessarie attitudini e competenze per il cui conseguimento sono previsti corsi di studio nel campo:

pedagogico (M-PED/01, M-PED/02, M-PED/03);

metodologico-didattico (M-PED/01, M-PED/03, M-PED/04);

psicologico (M-PSI/04, M-PSI/01, M-PSI/05, M-PSI/03, M-PSI/07);

socio-antropologico (M-DEA/01, SPS/07, SPS/08, SPS/09, SPS/12, BIO/08, L-ART/05, L-ART/06, M-FIL/02, SECS-P/01, SECS-S/05);

igienico-medico MED/42, MED/02, MED/25, MED/32, MED/33);

integrazione scolastica per allievi con handicap (M-PED/03, MED/39, M-PSI/08, MED/26, MED/38, MED/42, MED/50, M-PSI/01, M-PSI/02, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/07).

A questa area va riservato almeno il 20% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% nell'indirizzo per la scuola materna;

Area 2: contenuti dell'insegnamento primario.

Comprende, tenendo conto dei programmi e degli orientamenti didattici della scuola materna e della scuola elementare, attività didattiche finalizzate all'acquisizione di attitudini e competenze in relazione ai fondamenti disciplinari e alle capacità operative nei campi:

linguistico-letterario (L-LIN/01, L-FIL/09, L-FIL-LET/12, M-PED/02, L-FIL-LET/10, L-FIL-LET/11, L-FIL-LET/14, M-FIL/04);

matematico-informatico MAT/01, MAT/02, MAT/03, MAT/04, MAT/05, MAT/06, INF/01, MAT/07, MAT/08, SECS-S/01, M-FIL/02);

delle scienze fisiche, naturali ed ambientali (FIS/01, FIS/06, FIS/07, FIS/08, FIS/03, FIS/04, FIS/05, CHIM/01, CHIM/02, CHIM/03, CHIM/04, CHIM/05, CHIM/06, CHIM/12, GEO/01, GEO/02, GEO/04, GEO/06, GEO/07, BIO/01, BIO/05, BIO/06, BIO/07, BIO/09, BIO/10, BIO/02, BIO/08, MED/42, M-GGR/01);

della musica, della comunicazione sonora e dell'animazione teatrale (L-ART/07, L-ART/05);

delle scienze motorie (M-EDF/01);

delle lingue moderne (L-LIN/03, L-LIN/05, L-LIN/10, L-LIN/13, L-LIN/04, L-LIN/14, L-LIN/07, L-LIN/12, L-LIN/02, L-LIN/04, L-LIN/07, L-LIN/12, L-FIL-LET/15);

storico-geografico-sociale (L-ANT/03, M-STO/01, M-STO/02, M-STO/06, M-STO/04, M-STO/05, GEO/04, SECS-P/12, IUS/19, IUS/09, IUS/08, IUS/01, SPS/07, SPS/08, M-GGR/01, M-GGR/02);

del disegno e di altre arti figurative (ICAR/17, L-ART/06).

A questa area viene riservato almeno il 35% dei crediti complessivi nell'indirizzo per la scuola elementare ed almeno il 25% dei crediti nell'indirizzo per la scuola materna.

Area 3: laboratorio.

Le attività di laboratorio riguardano l'analisi, la progettazione e la simulazione di attività didattiche di cui alle precedenti aree 1 e 2 con l'intervento coordinato di docenti di entrambe le aree. Alle attività di laboratorio viene riservato non meno del 10% dei crediti formativi.

Area 4: tirocini.

Le attività di tirocinio riguardano esperienze svolte presso istituzioni scolastiche al fine dell'integrazione tra competenze teoriche e competenze operative. Alle attività di tirocinio, ivi comprese le fasi di progettazione e di verifica, è destinato non meno del 20% dei crediti del corso di laurea.

Area opzionale.

Almeno il 5% dei crediti complessivi è riservato ad insegnamenti liberamente scelti dallo studente, anche attivati in altri corsi universitari. Sono garantite possibilità di opzioni individuali, anche all'interno delle aree 1 e 2.

Art. 58 *(Esame di laurea).* — Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato tutte le prove (corrispondenti all'equivalente di 21 annualità) previste dal piano di studi ufficiale o da quello personale ed una prova di accertamento della conoscenza di una lingua straniera nel caso non abbia sostenuto almeno una annualità di una lingua straniera moderna a scelta tra quelle attivate e deve aver completato il tirocinio didattico.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una dissertazione nonché di una relazione sull'attività di tirocinio didattico. Qualora la relazione di cui sopra sia integrata da uno specifico lavoro di tesi le rimanenti attività didattiche previste nell'ultimo anno di corso, non possono superare le 100 ore.

Se lo studente intende partecipare ai concorsi per attività di sostegno, dovrà sostenere due ulteriori annualità di insegnamento, per complessive 23 annualità.

Art. 59 *(Commissione esame di laurea).* — Della commissione esaminatrice fanno parte sia docenti universitari sia insegnanti delle istituzioni scolastiche interessate che abbiano collaborato alle attività del corso di laurea.

Art. 60 *(Titolo di studio rilasciato).* — Al termine degli studi si consegue la laurea in scienze della formazione primaria. L'indirizzo seguito è menzionato nel diploma di laurea. l laureati in uno degli indirizzi del predetto corso possono conseguire anche il titolo per l'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri.

Art. 61 *(Abbreviazioni di corso e piani di studio individualizzati).* — È garantita, mediante l'utilizzazione di crediti acquisiti, la mobilità di studenti da e per il corso di laurea. In particolare attraverso piani di studio opportunamente personalizzati:

a) chi ha conseguito la laurea in uno dei due indirizzi può conseguire la laurea nell'altro indirizzo integrando la formazione in non più di due semestri;

b) chi ha conseguito la laurea ritenuta dalla competente struttura didattica rilevante per l'insegnamento nella scuola materna ed elementare, può conseguire la laurea in non più di quattro semestri.

Il piano di studio individualizzato di ogni studente comprende almeno un'attività di ciascuno dei campi di cui alle aree 1 e 2 di cui all'art. 57.

Art. 62 *(Attività didattiche e tirocinio).* — La didattica comprende attività teorico-formale, teorico-pratica con annessi laboratori didattici e di tirocinio. Gli insegnamenti possono essere annuali, semestrali o articolati in moduli. Gli insegnanti di ruolo della scuola materna ed elementare sono esonerati dalle attività di tirocinio. Il tirocinio didattico, da svolgersi a partire di norma dal terzo anno di corso nell'ambito di una istituzione scolastica pertinente, comprende 400 ore di insegnamento.

Le attività didattiche e le procedure di verifica e di valutazione del rendimento sono programmate collegialmente dalle competenti strutture didattiche e sono condotte dai docenti in maniera coordinata, promuovendo altresì la partecipazione degli allievi, al fine di rendere le metodologie impiegate coerenti con gli obiettivi formativi.

Le attività didattiche previste in ogni semestre impegnano di massima tra le 250 e le 300 ore.

Il regolamento didattico provvederà a:

a) disciplinare le attività didattiche prevedendo gli insegnamenti da impartire eventualmente articolati in moduli, l'attivazione del laboratorio, del tirocinio e di altre eventuali modalità;

b) definire in termini di crediti il peso didattico di ognuna delle attività previste, facendo di regola, pari a 30, il totale dei crediti di un semestre;

c) determinare eventuali abbreviazioni della durata del corso di laurea in relazione a crediti riconosciuti;

d) definire gli adempimenti degli studenti in relazione all'impegno didattico complessivo semestrale sulla base delle disposizioni attuattive del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245, in materia di frequenza a tempo pieno e tempo parziale.

Il tirocinio è svolto sotto la guida di un insegnante di scuola materna o elementare ovvero di un direttore didattico designato, con modalità previste da una apposita convenzione sottoscritta dall'università e dalle competenti autorità scolastiche. Il regolamento didattico della struttura prevederà gli opportuni raccordi tra il tirocinio didattico e gli insegnamenti ad esso collegabili. Al termine del tirocinio l'insegnante supervisore esprime una valutazione positiva o negativa, anche sulla base di una relazione analitica redatta dallo studente che sarà comunque valutata anche in sede di esame di laurea. In caso di valutazione negativa lo studente dovrà ripetere il tirocinio sotto la guida di un altro insegnante.

Art. 63 *(Insegnamenti).* — 1. Gli insegnamenti saranno scelti nell'ambito delle aree disciplinari afferenti al corso di laurea in scienze della formazione primaria. Tutti gli insegnamenti debbono appartenere ai settori scientifico-disciplinari individuati con decreto ministeriale 4 ottobre 2000 e successive modificazioni e dovranno comunque tenere conto delle peculiarità professionali specifiche dei due indirizzi del corso di laurea finalizzato all'insegnamento nella scuola primaria. Tuttavia gli insegnamenti dell'area dell'educazione motoria e dell'educazione musicale e dell'educazione artistica possono essere individuati dalle facoltà nel regolamento della struttura didattica in coerenza con le finalità del corso di laurea e di indirizzo e in analogia agli insegnamenti previsti negli istituti superiori di educazione fisica nei conservatori di musica e nelle accademie di belle arti.

2. Gli insegnamenti di cui al punto l possono essere attivati con professori a contratto scelti tra gli insegnanti di ruolo delle scuole statali, dei conservatori e delle accademie. In ogni caso il regolamento didattico della struttura prevederà opportune specificazioni e caratterizzazioni delle discipline in accordo con le finalità specifiche del corso di laurea. In particolare, nella formulazione dei piani di studio, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'insegnamento nella scuola primaria, il consiglio della struttura didattica competente dovrà orientare le scelte degli insegnamenti caratterizzanti, in termini culturali e professionali, rispettivamente i due indirizzi.

3. Fermi restando, a tal fine, quelli che dovranno essere sostenuti obbligatoriamente, gli insegnamenti potranno essere integrati o sostituiti nell'ambito di ciascuna area con altri di analogo contenuto disciplinare ed equivalente finalità formativa all'interno dei settori scientifico-disciplinari di riferimento.

Art. 64 *(Aree disciplinari e relativi settori).* — 1. Le aree disciplinari individuate ai sensi dell'art. 9, comma 2, punto *d)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per il corso di laurea in scienze della formazione primaria sono le seguenti:

1. *Area pedagogica.*

Settori: M-PED/01- M-PED/02 - M-PED/03;

2. *Area metodologico- didattica.*

Settori: M-PED/01 - M-PED/03 - M-PED/04;

3. *Area psicologica.*

Settori: M-PSI/01 - M-PSI/03 - M-PSI/04 - M-PSI/05 - M-PSI/07;

4. *Area medica.*

Settori: MED/02 - MED/25 - MED/32 - MED/33 - MED/38 - MED/39 - MED/45;

5. *Area giuridica.*

Settori: IUS/01 - IUS/08 - IUS/09X - IUS/19;

6. *Area socio-antropologica.*

Settori: BIO/08 - L-ART/05 - L-ART/06 - M-DEA/01 - M-FIL/02 - SECS-P/01 - SPS/07 - SPS/08 - SPS/12 - SECS-S05;

7. *Area linguistico-letteraria.*

Settori: L-LIN/01 - L-FIL-LET/12 - L-FIL-LET/10 - L-FIL-LET/14 - M-FIL/04;

8. *Area fisico-matematica.*

Settori: MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/04 - MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - FIS/01 - FIS/06- FIS/07 - FIS/08- INF/01 - M-FIL/02 - SECS-S/01;

9. *Area delle scienze naturali igienistiche ed ambientali.*

Settori: FIS/01 - FIS/06 - FIS/07 - FIS/08- CHIM/01 - CHIM/02 - CHIM/03 - CHIM/12 - GEO/02 - GEO/04 - BIO/01 - BIO/05 - BIO/06 - BIO/07- BIO/08 - MED/42 - M-GGR/01;

10. *Area della musica e della comunicazione sonora.*

Settori: L-ART/07;

11. *Area delle scienze motorie.*

(Discipline indicate nel regolamento delle strutture didattiche);

12. *Area della didattica delle lingue moderne.*

Settori: L-LIN/02 - L-LIN/03 - L-LIN/04 - L-LIN/05 - L-LIN/07- L-FIL-LET/09 - L-LIN/10 - L-LIN/12 - L-LIN/13 - L-LIN/14 - L-FIL-LET/15;

13. *Area storico-geografico-sociale.*

Settori: L-ANT/03 - M-STO/01 - M-STO/02 -M-STO/06 - M-STO/04- M -STO/05 - SECS-P12;

14. *Area del disegno.*

Settori: ICAR/17- L-ART/06;

15. *Area dell'integrazione scolastica per allievi disabili.*

Settori: MED/26 - MED/38 - MED/39 - MED/42 - MED/50 - M-PED/03- M-PSI/01 - M-PSI/02 - M-PSI/04 - M-PSI/05 - M-PSI/07 - M-PSI/08;

Art. 65 *(Crediti formativi).* — Per credito formativo si intende la definizione contenuta nella normativa europea ECTS.

Per il conseguimento della laurea in scienze della formazione primaria lo studente deve totalizzare una somma di crediti non inferiore a n. 240. Per ciascuno dei quattro anni di corso sono previsti n. 60 crediti. Il credito non sostituisce la valutazione che rimane fondata sul punteggio riportato in ogni verifica effettuata e in ogni esame sostenuto.

Art. 66 *(Attività didattiche aggiuntive per l'integrazione scolastica di alunni in situazione di handicap).* — Sono previste specifiche attività aggiuntive per almeno 400 ore di lezione e di laboratorio attinenti l'integrazione scolastica degli alunni in situazione di handicap al fine di consentire allo studente che lo desidera di acquisire quei contenuti formativi in base ai quali il diploma di laurea può costituire titolo per l'ammissione ai concorsi per l'attività didattica di sostegno, ai sensi dell'art. 14, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104.

L'area qualificante tali attività didattiche prevede insegnamenti nei campi:

pedagogico (M-PED/01, M-PED/03);

metodologico-didattico (M-PED/03, M-PED/04);

psicologico (M-PSI/01, M-PSI/04, M-PSI/05, M-PSI/08);

psichiatrico (MED/25, MED/39);

medico (MED/26, MED/42, MED/50).

Almeno 100 ore di tirocinio sono finalizzate ad esperienze nel settore del sostegno. Chi ha già conseguito la laurea nel corso può integrare il percorso formativo ai fini indicati con uno o due semestri aggiuntivi.

Art. 67 *(Collaborazioni con altri enti).* — Per la finalità del corso di laurea, il consiglio della facoltà di scienze della formazione può attivare apposite intese con gli enti locali e può stipulare convenzioni con l'accademia delle belle arti, col conservatorio, con gli Istituti musicali pareggiati, con il corso di laurea in scienze motorie, con altre eventuali strutture scientifiche nonché con istituzioni scolastiche con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione di attività di laboratorio e di tirocinio.

Art. 68 *(Manifesto degli studi).* — All'atto della predisposizione del manifesto annuale degli studi il consiglio della struttura didattica competente definisce i piani di studio ufficiali del corso di laurea, comprendenti le denominazioni degli insegnamenti da attivare in applicazione di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 11 della legge n. 341/1990.

In particolare il consiglio di facoltà:

a) propone il numero dei posti a disposizione per gli iscritti al primo anno in applicazione del decreto ministeriale 21 luglio 1997, n. 245;

b) stabilisce:

le prove di valutazione per l'iscrizione al primo anno;

la denominazione degli insegnamenti;

la suddivisione delle ore tra discipline;

l'indicazione degli insegnamenti opzionali;

le attività di laboratorio e di tirocinio previste.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 14 maggio 2001

Il rettore: MISTRETTA

01A5919

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 1º giugno 2001

Dollaro USA	0,8478
Yen giapponese	100,62
Corona danese	7,4564
Lira Sterlina	0,59780
Corona svedese	9,1725
Franco svizzero	1,5209
Corona islandese	87,84
Corona norvegese	7,9820
Lev bulgaro	1,9469
Lira cipriota	0,57620
Corona ceca	34,053
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	253,55
Litas lituano	3,3921
Lat lettone	0,5379
Lira maltese	0,3937
Zloty polacco	3,3781
Leu romeno	24371
Tallero sloveno	217,7282
Corona slovacca	42,898
Lira turca	974500
Dollaro australiano	1,6660
Dollaro canadese	1,3009
Dollaro di Hong Kong	6,6126
Dollaro neozelandese	2,0600
Dollaro di Singapore	1,5342
Won sudcoreano	1088,58
Rand sudafricano	6,7910

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A6219

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Istituzione magazzini generali

Con decreto ministeriale 10 maggio 2001, la società «F.lli Greci fu Geremia S.r.l.», con sede in Gaione, via Fontanini n. 27, è stata autorizzata ad ivi istituire ed esercitare un magazzino generale.

01A5911

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria rilasciata alla società «MAT.AM di Elio Matacena & C. - Società a responsabilità limitata fiduciaria e di partecipazioni», in Messina.

Con decreto ministeriale 15 maggio 2001, emanato dal Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 13 dicembre 1991 alla società «MAT.AM di Elio Matacena & C. - Società a responsabilità limitata fiduciaria e di partecipazioni», con sede legale in Roma, successivamente trasferita a Messina, iscritta all'ufficio registro imprese presso la C.C.I.A.A. di Messina al n. 113/93 C.F. 03558691006 è dichiarata decaduta a seguito di scioglimento anticipato della società e messa liquidazione.

01A5920

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Approvazione delle modificazioni allo statuto de L'Assicuratrice italiana Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1858 del 25 maggio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale de L'Assicuratrice italiana vita S.p.a. con le modifiche deliberate in data 20 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti relative ai seguenti articoli:

art. 13 (Inserimento nuovo primo comma «Possono intervenire all'assemblea gli azionisti scritti nel libro dei soci almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza»);

art. 27 (Introduzione nuovo quarto comma inerente i requisiti di professionalità alla carica di sindaco ai fini quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)* e comma 3 del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

01A6022

Approvazione delle modificazioni allo statuto della CreditRas Vita S.p.a., in Milano

Con provvedimento n. 1862 del 28 maggio 2001 l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ha approvato, ai sensi dell'art. 37, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, il nuovo testo dello statuto sociale della CreditRas Vita S.p.a. con le modifiche deliberate dalle assemblee straordinarie del 21 ottobre 1999 e del 18 aprile 2001 relative ai seguenti articoli:

Art. 5 (Nuovo ammontare del capitale sociale pari a L. 90.000.000.000 in luogo del precedente importo di L. 50.000.000.000 e conseguente nuova misura della parte di capitale destinata alla gestione vita di ammontare pari a L. 85.000.000.000 in luogo al precedente importo di L. 45.000.000.000. Introduzione nuovo comma che prevede il possibile aumento di capitale a pagamento sino a L. 190.000.000.000 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2005 mediante emissione di n. 100.000.000 di azioni nuove da L. 1.000 cadauna ed interamente attribuito alla gestione vita. Contestuale eliminazione del riferimento relativo all'aumento di capitale fino a L. 90.000.000.000 da eseguirsi entro il 31 dicembre 2004);

Art. 31 (Introduzione nuovo quarto comma inerente i requisiti di professionalità alla carica di sindaco ai fini quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettere *b)* e *c)*, e comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162).

01A6023

COMUNE DI MARTINA FRANCA

Approvazione del progetto dell'edilizia residenziale pubblica presentato dalla ditta cooperativa «Marcoop» a r.l.

Con deliberazione del consiglio comunale n. 123 del 21 dicembre 2000 è stato approvato il progetto E.R.P. in località «Giuliani D» presentato dalla cooperativa «Marcoop» a r.l.

01A5969

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, concernente: «Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 120/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 114 del 18 maggio 2001).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nel sopraindicato supplemento ordinario, sono apportate le seguenti rettifiche, in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 23, seconda colonna, art. 3, comma 1, lettera *d),* terzultimo rigo, dove è scritto: «... della *legge* 6 settembre 1989, n. 322; ...», leggasi: «... del *decreto legislativo* 6 settembre 1989, n. 322; ...»;

a pag. 24, prima colonna, art. 3, comma 3, quarto rigo, dove è scritto: «... decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, *n. 317*, ...», leggasi: «... decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 14 gennaio 1997, ...».

01A6066

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651127/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77